



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231**

**(Modello Organizzativo ABI)**

*Approvato dal Consiglio dell'ABI nella riunione del 30 maggio 2024*

## Sommario

### PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.....	8
1.1 La Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche.....	8
1.2 Le Persone soggette al D. Lgs. 231/2001.....	8
1.3 I Reati Presupposto.....	9
1.4 Le Sanzioni previste nel Decreto .....	10
1.5 Delitti tentati .....	12
1.6 Le condotte esimenti .....	12
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di ABI.....	13
2.1 L'Associazione.....	13
2.2 Il Modello .....	14
2.2.1 Le finalità del Modello .....	14
2.2.2 La costruzione del Modello .....	15
2.2.3 Il concetto di rischio accettabile .....	15
2.2.4 La struttura del Modello e i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione.....	15
2.3 Aggiornamento del Modello.....	16
2.3.1 I documenti connessi al Modello.....	16
2.4 Gestione delle risorse finanziarie .....	17
2.4.1 Diffusione del Modello .....	17
2.5 Formazione e informazione del Personale.....	17
2.6 Informazione ai Terzi e diffusione del Modello .....	18
3. L'Organismo di Vigilanza.....	19
3.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza .....	19
3.2 Individuazione dell'Organismo di Vigilanza .....	20
3.3 Durata dell'incarico, requisiti, cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione e sostituzione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.....	20
3.4 Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	22
3.5 Risorse dell'Organismo di Vigilanza.....	24
3.6 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza.....	24
3.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza .....	24

4. La disciplina in materia di <i>Whistleblowing</i> .....	26
5. Modelli organizzativi delle società su cui ABI esercita attività di direzione e coordinamento .....	26
6. Sistema disciplinare .....	26
6.1 Sanzioni per gli appartenenti alle aree professionali e ai quadri direttivi .....	27
6.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti .....	27
6.3 Misure nei confronti di collaboratori/consulenti .....	27
<b>INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE</b> .....	29
1. Scopo, finalità e impostazione della Parte Speciale .....	30
2. Nozioni generali applicabili a tutti o a una pluralità di reati.....	31
2.1 Nozioni generali .....	31
2.2 Nozione di Pubblico Ufficiale, di Incaricato di Pubblico Servizio e di Pubblica Amministrazione .....	31
3. I reati commessi all'estero .....	32
<b>PARTE SPECIALE</b> .....	34
1. Reati Presupposto associati al <b>PROCESSO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO</b> .....	35
1.1 Descrizione del Processo .....	35
1.2 Abbinamento Processo/attività reato .....	36
1.3 Condotte rilevanti dei reati associati al Processo Amministrativo e Finanziario .....	41
1.3.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture (ART. 24).....	41
1.3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (ART. 24 BIS) .....	41
1.3.3 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ART. 25) .....	42
1.3.4 Reati societari (ART. 25 TER).....	42
1.3.5 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ART. 25 OCTIES) .....	43
1.3.6 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (ART. 25 OCTIES.1) .....	44
1.3.7 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (ART. 25 DECIES) .....	44
1.3.8 Reati Tributari (ARTT. 25 QUINQUIESDECIES) .....	45
1.4 Soggetti e funzioni coinvolte .....	45

1.5 Regole di comportamento .....	46
1.5.1 Condotte vietate.....	46
1.5.2 Principi comportamentali .....	46
1.6 Presidi specifici adottati.....	52
1.6.1 Procedure adottate.....	52
1.6.2 Livelli autorizzativi e separazione delle funzioni.....	53
1.6.3 Tracciabilità e archiviazione .....	53
1.7 Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	54
2. Reati Presupposto associati al <b>PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO</b> .....	56
2.1 Descrizione del Processo .....	56
2.2 Abbinamento Processo/attività reato .....	56
2.3 Condotte rilevanti dei reati associati al Processo di Approvvigionamento .....	66
2.3.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o frode nelle pubbliche forniture (ART. 24) .....	66
2.3.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (ART. 24 BIS) .....	66
2.3.3 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ART. 25) .....	67
2.3.4 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (ART. 25 BIS).....	68
2.3.5 Delitti contro l'industria e il commercio (ART. 25 BIS.1).....	68
2.3.6 Reati societari (ART. 25 TER).....	68
2.3.7 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ART. 25 OCTIES) .....	69
2.3.8 Reati tributari (ART. 25 QUINQUESDECIES).....	69
2.3.9 Contrabbando (ART. 25 SEXIESDECIES) .....	70
2.4 Soggetti e funzioni coinvolte.....	70
2.5 Regole di comportamento .....	70
2.5.1 Condotte vietate.....	70
2.5.2 Principi comportamentali .....	71
2.6 Presidi specifici adottati.....	76
2.6.1 Procedure Adottate.....	76
2.6.2 Livelli autorizzativi e separazione delle funzioni.....	77
2.6.3 Tracciabilità e archiviazione .....	77

2.7 Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	78
<b>3. Reati Presupposto associati al PROCESSO DI GESTIONE CONSULENZE.....</b>	<b>80</b>
3.1 Descrizione del Processo.....	80
3.2 Abbinamento Processo/attività reato.....	80
3.3 Condotte rilevanti dei reati associati al Processo di Gestione delle Consulenze.....	82
3.3.1 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ART. 25).....	82
3.3.2 Reati societari (ART. 25 TER).....	82
3.3.3 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (ART. 25 DECIES).....	83
3.4 Soggetti e funzioni coinvolte.....	84
3.5 Regole di comportamento.....	84
3.5.1 Condotte vietate.....	84
3.5.2 Principi comportamentali.....	84
3.6 Presidi specifici adottati.....	86
3.6.1 Procedure adottate.....	86
3.6.2 Livelli autorizzativi e separazione delle funzioni.....	87
3.6.3 Tracciabilità e archiviazione.....	87
3.7 Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	87
<b>4. Reati Presupposto associati al PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....</b>	<b>89</b>
4.1 Descrizione del Processo.....	89
4.2 Abbinamento Processo/attività reato.....	89
4.3 Condotte rilevanti dei reati associati al Processo di Gestione dei Sistemi Informatici.....	90
4.3.1 Delitti informatici e trattamento illecito di dati (ART. 24 BIS).....	90
4.3.2 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ART. 25 NOVIES).....	91
4.4 Soggetti e funzioni coinvolte.....	91
4.5 Regole di comportamento.....	91
4.5.1 Condotte vietate.....	91
4.5.2 Principi comportamentali.....	92
4.6 Presidi specifici adottati.....	94
4.6.1 Procedure adottate.....	94
4.6.2 Livelli autorizzativi e separazione delle funzioni.....	94
4.6.3 Tracciabilità e archiviazione.....	95

4.7 Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	95
5. Reati Presupposto associati al <b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</b> .....	97
5.1 Descrizione del Processo .....	97
5.2 Abbinamento Processo/attività reato .....	97
5.3 Condotte rilevanti dei reati associati al Processo di Gestione delle Risorse Umane.....	102
5.3.1 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ART. 25).....	102
5.3.2 Reati societari (ART. 25 TER).....	102
5.3.3 Delitti contro la personalità individuale (ART. 25 QUINQUIES) .....	103
5.3.4 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (ART. 25 OCTIES) .....	103
5.3.5 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (ART. 25 DECIES) .....	103
5.3.6 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ART. 25 DUODECIES) ....	104
5.3.7 Razzismo e xenofobia (ART. 25 TERDECIES).....	104
5.3.8 Reati tributari (ART. 25 QUINQUESDECIES).....	105
5.4 Soggetti e funzioni coinvolte .....	105
5.5 Regole di comportamento .....	106
5.5.1 Condotte vietate.....	106
5.5.2 Principi comportamentali .....	106
5.6 Presidi specifici adottati.....	111
5.6.1 Procedure Adottate.....	111
5.6.2 Livelli autorizzativi e separazione delle funzioni.....	112
5.6.3 Tracciabilità e archiviazione .....	112
5.7 Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	113
6. Reati Presupposto associati al <b>PROCESSO DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE</b> ...	115
6.1 Descrizione del Processo .....	115
6.2 Abbinamento Processo/attività reato .....	116
6.3 Condotte rilevanti dei reati associati al Processo di Gestione Sicurezza e Ambiente.....	116
6.3.1 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente Pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico e frode nelle pubbliche forniture (ART. 24).....	117
6.3.2 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (ART. 25).....	117

6.3.3 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (ART. 25 SEPTIES) ..	118
6.3.4 Reati Ambientali (ART. 25 UNDECIES).....	118
6.4 Soggetti e funzioni coinvolte .....	119
6.5 Regole di comportamento .....	119
6.5.1 Condotte vietate.....	119
6.5.2 Principi comportamentali .....	119
6.6 Presidi specifici adottati.....	123
6.6.1 Procedure adottate.....	123
6.6.2 Livelli autorizzativi e separazione delle funzioni.....	123
6.6.3 Tracciabilità e archiviazione .....	123
6.7 Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	124

## **1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, DELLE SOCIETÀ E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITÀ GIURIDICA**

### **1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE**

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (di seguito, per brevità, anche “**D. Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”), in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

**Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce, in particolare, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche<sup>1</sup> (di seguito, per brevità, l’“Ente” o gli “Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli enti nel cui interesse o vantaggio il reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo D. Lgs. 231/2001.**

L’art. 4 del Decreto precisa, inoltre, che in alcuni casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

### **1.2 LE PERSONE SOGGETTE AL D. LGS. 231/2001**

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità sono:

---

<sup>1</sup> L’art.1 del D. Lgs. 231/2001 ha delimitato l’ambito dei soggetti destinatari della normativa agli “*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”. Alla luce di ciò, la normativa si applica nei confronti degli:

- enti a soggettività privata, ovvero gli enti dotati di personalità giuridica ed associazioni “anche prive” di personalità giuridica;
- enti a soggettività pubblica, ovvero gli enti dotati di soggettività pubblica, ma privi di poteri pubblici (c.d. “enti pubblici economici”);
- enti a soggettività mista pubblica/privata (c.d. “società miste”).

Sono invece esclusi dal novero dei soggetti destinatari: lo Stato, gli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane), gli enti pubblici non economici e, in generale, tutti gli enti che svolgano funzioni di rilievo costituzionale (Camera dei deputati, Senato della Repubblica, Corte costituzionale, Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, C.S.M., ecc.).

- a) le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, **“Soggetto Apicale”** o i **“Soggetti Apicali”**);
- b) le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (di seguito, per brevità, **“Soggetto Sottoposto”** o i **“Soggetti Sottoposti”**).

Non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell'Ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistente un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'Ente medesimo (ad esempio, i c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori).

È comunque opportuno ribadire che l'Ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se i predetti soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **1.3 I REATI PRESUPPOSTO**

Nella costruzione del Modello ABI vengono astrattamente in rilievo le seguenti categorie di reato previste dal Decreto (di seguito, per brevità, **“Reato Presupposto”** o i **“Reati Presupposto”**):

- a) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- b) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 *bis*);
- c) delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- d) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1);
- e) reati societari (art. 25 *ter*);
- f) delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqüies*);
- g) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- h) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- i) delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies*.1);
- j) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- k) delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- l) reati ambientali (art. 25 *undecies*);

- m) delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- n) reati di razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- o) reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*);
- p) contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*).

#### **1.4 LE SANZIONI PREVISTE NEL DECRETO**

Il D. Lgs. 231/2001 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli Enti destinatari della normativa:

- sanzioni amministrative pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza.

##### ***Sanzioni amministrative pecuniarie***

La sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 10 e ss. del Decreto), costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l’obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto e alle condizioni economiche dell’Ente<sup>2</sup>.

##### ***Sanzioni interdittive***

Le seguenti sanzioni interdittive sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall’esercizio dell’attività associativa;

---

<sup>2</sup> La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di Euro 258,23 a un massimo di Euro 1.549,37. Tale importo è fissato “sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione” (artt. 10 e 11, comma 2, D. Lgs. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al Decreto, “quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell’ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a meno di calarsi, con l’ausilio di consulenti, nella realtà dell’impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell’ente”.

Inoltre, l’art. 12 del D. Lgs. 231/2001 prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta della metà, da un terzo alla metà o dalla metà ai due terzi. In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore ad Euro 10.329,14.

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 231/2001, ossia:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”*; ovvero
- *“in caso di reiterazione degli illeciti”*<sup>3</sup>.

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa - come previsto all'art. 17 del Decreto - quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”*;
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*;
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”*.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14 D. Lgs. 231/2001).

---

<sup>3</sup> Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all'Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

L'interdizione dall'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

### ***Confisca***

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

### ***Pubblicazione della sentenza di condanna***

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali, per estratto o per intero, a spese dell'Ente può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, nel caso in cui sia applicata una sanzione interdittiva.

## **1.5 DELITTI TENTATI**

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei Reati Presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà. È invece esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del Decreto).

## **1.6 LE CONDOTTE ESIMENTI**

Gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti (come definiti al precedente paragrafo 1.2).

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'art. 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il “**Modello**”);
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato all'Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito, per brevità, l'“**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'art. 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

**L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli e i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Associazione intende scongiurare.** In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'art. 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche a una corretta implementazione del Modello stesso:

- individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per un'approfondita analisi della disciplina della responsabilità amministrativa si rinvia alla Circolare ABI, Serie Legale n. 9 del 19 marzo 2004 e successivi aggiornamenti.

## **2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ABI**

### **2.1 L'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, per brevità “**ABI**” o l’”**Associazione**”) è un'associazione volontaria senza finalità di lucro, che svolge la propria attività ai sensi dello Statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme contenute nella Costituzione della Repubblica e negli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

La sede centrale di ABI è ubicata a Roma; esistono altre due sedi nelle città di Milano e Bruxelles oltreché uffici a Francoforte.

ABI, nonostante:

- la storia associativa non abbia mai registrato casi di responsabilità amministrativa *ex D. Lgs. 231/2001*

- la specifica attività svolta generi un assai contenuto rischio prospettico di esposizione ai reati nell'interesse o a vantaggio di ABI,
- l'articolato sistema di regole interne (Statuto, Regolamenti, Ordini di Servizio, Comunicazioni di Servizio, etc.) costituisca un valido presidio ai comportamenti non in linea con la legge e con le norme associative,

per la particolare attenzione alla cultura delle regole, nell'ambito di una più ampia verifica dei valori (espressi nella Carta dei Valori di ABI) e dei principi associativi (contenuti nel Codice Etico), ha ritenuto di adottare il presente Modello, **che innova quello sinora vigente, alla luce delle *best practices* di settore e del progressivo affinamento del sistema dei controlli interni implementato in Associazione; nonché dell'evoluzione normativa e, conseguentemente, giurisprudenziale in materia.**

## 2.2 IL MODELLO

### 2.2.1 Le finalità del Modello

Il Modello elaborato da ABI, sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati, ha la finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività dell'Associazione;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di ABI, e in particolare i soggetti impegnati nell'esecuzione delle **“attività sensibili”** (definite nel paragrafo 2.2.2), consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'Associazione;
- informare tutti coloro che operano con l'Associazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che ABI non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti (anche nel caso in cui l'Associazione fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività dell'Associazione.

### 2.2.2 La costruzione del Modello

Sulla scorta anche delle indicazioni desumibili dalle *best practices*, la costruzione del Modello (e la successiva redazione del presente documento) si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- **esame preliminare del contesto dell'Associazione** attraverso l'analisi della documentazione rilevante e lo svolgimento di interviste con i responsabili di ABI informati sulla struttura e sulle attività della stessa, al fine di “mappare” l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie unità organizzative/funzioni, nonché i processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- **individuazione dei processi e delle attività “a rischio” o** – limitatamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione – **“strumentali”** alla commissione di reati, operata sulla base del sopra citato esame preliminare del contesto dell'Associazione (di seguito, per brevità, cumulativamente indicati come **“Processo e Attività Sensibile”** o i **“Processi e le Attività Sensibili”**);
- definizione in via di ipotesi delle principali **possibili modalità di commissione dei Reati Presupposto** all'interno delle singole Attività Sensibili;
- **rilevazione e individuazione del sistema di controllo dell'Associazione** finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

### 2.2.3 Il concetto di rischio accettabile

Nella predisposizione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile. È, infatti, imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. 231/2001, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato. Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente, **è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero laddove le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello e i controlli adottati dall'Associazione.**

### 2.2.4 La struttura del Modello e i Reati Presupposto rilevanti ai fini della sua costruzione

Il Modello è stato elaborato tenendo conto dell'attività concretamente svolta da ABI, della natura e delle dimensioni della sua organizzazione.

In particolare, il Modello dell'Associazione, oltre a contenere i principi cardine di impostazione dello stesso, illustra, in relazione a ciascuna fattispecie di reato, valutata come astrattamente rilevante per ABI

ai sensi del Decreto, i Processi e le Attività Sensibili, nonché le relative norme di comportamento che i Destinatari sono tenuti a osservare.

Nell'ottica di costruzione del Modello, alle fattispecie di reato che attualmente costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto, è stato assegnato un livello di rischio considerando la possibilità di effettiva realizzazione del reato nell'ambito dei Processi. Talune fattispecie di reato, benché collegabili ad attività espressamente inserite nell'oggetto sociale, sono state ritenute meno rilevanti a seguito di un'attenta valutazione dell'attività in concreto svolta da ABI, supportata dalle interviste con gli Apicali e dalla verifica della documentazione dell'Associazione. Altre fattispecie sono state invece considerate astrattamente non rilevanti in relazione alla tipologia di attività esercitata.

### **2.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello, al fine di renderlo costantemente aderente alle specifiche esigenze dell'Ente e alla sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- modifiche della struttura organizzativa dell'Associazione;
- fenomeni esterni imprevedibili (catastrofi naturali, emergenze sanitarie, altri eventi esogeni) da cui derivi la necessità di rafforzare ulteriormente il sistema di controllo a presidio dei rischi 231.

**L'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al Direttore Generale dell'Associazione, che ne informa il Consiglio.**

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione, spetta invece all'OdV.

#### **2.3.1 I documenti connessi al Modello**

Formano parte integrante e sostanziale del Modello:

- il Codice Etico e la Carta dei Valori di ABI;
- l'elenco delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- il sistema di deleghe e procure, nonché tutti i documenti aventi l'obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all'interno dell'Ente nello svolgimento delle Attività Sensibili (organigrammi, deleghe interne ecc.);

- il sistema delle procedure e dei controlli interni atto a garantire un'adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finanziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del Modello.

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma altresì tutti gli ulteriori documenti e le Procedure che verranno successivamente adottati e che perseguiranno le finalità ivi indicate.

## **2.4 GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE**

Fermo restando quanto indicato al precedente paragrafo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 6, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 tra le esigenze cui il Modello deve rispondere vi è anche l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, l'Associazione ha stabilito specifici principi e norme di comportamento da seguire nell'ambito della gestione di tali risorse.

### **2.4.1 Diffusione del Modello**

Il Modello, in considerazione della particolare realtà operativa di ABI, rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti.

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira l'Associazione nel perseguimento dei propri scopi e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

In ogni caso, i responsabili delle diverse unità organizzative ai vari livelli assicurano il recepimento nelle Procedure dell'Associazione dei principi e delle norme di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati.

Il Modello è reso disponibile:

- ai dipendenti, sulla intranet dell'Associazione,
- a tutti gli altri Destinatari, sul sito istituzionale (<https://www.abi.it/abi/missione/>).

## **2.5 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE**

È obiettivo di ABI garantire una corretta conoscenza da parte dei Destinatari circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo. L'Associazione può decidere di adottare ogni più ampio strumento e/o procedure informatiche (Intranet dell'Associazione, strumenti di autoformazione) per la formazione dei dipendenti.

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dall'Associazione per il tramite della Direzione Amministrazione, Risorse umane e Patrimonio e con il supporto dei responsabili delle unità organizzative di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, in stretto coordinamento con l'OdV.

Le principali modalità di svolgimento delle attività di formazione/informazione sull'esistenza e sull'applicazione del Modello attengono alla specifica informativa all'atto dell'assunzione dei dipendenti e alle ulteriori attività ritenute necessarie al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto. In particolare, è prevista:

- una comunicazione iniziale, disposta attraverso l'invio di una lettera a firma del Direttore Generale a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e sulle modalità di informazione/formazione previste dall'Associazione. Ai nuovi assunti viene consegnato un “*kit*” informativo (es. Modello, Codice Etico, Decreto, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. I suddetti soggetti, al momento della consegna del Modello, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti;
- una specifica attività di formazione, mirata a illustrare il contesto normativo, il Modello, la composizione dell'Organismo di Vigilanza e il relativo funzionamento nonché la gestione del Modello nel continuo. Tale attività è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica e delle attribuzioni dei Destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, la Direzione e gli uffici preposti si occupano di organizzare i necessari corsi di aggiornamento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza, dandone pronta comunicazione all'OdV. La partecipazione ai processi formativi sopra descritti è obbligatoria e sarà documentata.

## **2.6 INFORMAZIONE AI TERZI E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

ABI prevede altresì la diffusione del Modello alle persone che intrattengono con l'Associazione rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, rapporti di consulenza e altri rapporti che si concretizzino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”).

In particolare, le unità organizzative di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di *service* con cui entrano in contatto idonea informativa in relazione all'adozione da parte di ABI di un Modello ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nei testi contrattuali rilevanti sono inserite specifiche clausole dirette a informare i Terzi dell'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di ABI, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto, di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei precetti contenuti nel Modello e nel Codice Etico nonché si obbligano a non commettere e a far sì che i propri Apicali o Sottoposti si astengano dal commettere alcuno dei Reati Presupposto.

### **3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 (artt. 6 e 7), le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia e indipendenza
- onorabilità e professionalità
- continuità d'azione

##### *Autonomia e indipendenza*

I requisiti di autonomia e indipendenza, previsti dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto dell'attività di ABI e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'OdV la posizione gerarchica più elevata possibile e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

##### *Onorabilità e professionalità*

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Per quanto riguarda l'onorabilità devono essere considerati non solo i requisiti di cui all'art. 2399 c.c., che richiama l'art. 2382 c.c., ma anche il dato oggettivo rappresentato dalla assenza di condanne emesse in sede di procedimenti penali, come sostenuto dagli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali sul tema.

##### *Continuità d'azione*

L'OdV deve:

- svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine;
- essere una struttura riferibile all'Associazione, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti sopra descritti, è opportuno che i componenti posseggano, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi dirigenti e con il vertice, ecc.).

### **3.2 INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 231/2001, l'Associazione identifica l'OdV in un organismo collegiale che riferisce agli organi dirigenti.

In particolare, l'Organismo è nominato dal Consiglio, ed è composto da:

- un Presidente, individuato fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza<sup>4</sup>;
- da due a quattro membri individuati fra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità.

### **3.3 DURATA DELL'INCARICO, REQUISITI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA, SOSPENSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'OdV resta in carica per tre anni ed è rieleggibile.

I componenti dell'OdV non sono soggetti in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione dell'Associazione.

Devono essere in possesso perlomeno dei seguenti requisiti:

- capacità di svolgere l'incarico, ossia non essere interdetti, inabilitati, falliti, condannati a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- onorabilità, ossia:

---

<sup>4</sup> In particolare, il Presidente non deve:

- avere relazioni economiche di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, intrattenute direttamente, indirettamente o per conto di terzi, con l'Associazione;
- essere coniuge, o convivente, parente o affine entro il secondo grado dei componenti dell'organo dirigente.

- godere il pieno esercizio dei diritti civili, essere di condotta irreprensibile, non aver riportato condanne, anche non passate in giudicato, o pene accessorie per uno dei Reati Presupposto;
- non essere coinvolti in un processo penale avente ad oggetto la commissione di uno dei Reati Presupposto;
- non essere coinvolti in un procedimento, penale o civile, connesso a un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- non essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - ✓ a una pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia tributaria e di strumenti di pagamento
  - ✓ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267
  - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica
  - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo
  - ✓ o per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
- non essere stati sottoposti con provvedimento definitivo alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale previste dalle disposizioni di legge contro la mafia;
- non essere incorsi nelle sanzioni amministrative accessorie della perdita temporanea dei requisiti di onorabilità e dell'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo, previste dall'art. 187 *quater* D. Lgs. 58/1998.

I candidati alla carica di componente dell'OdV debbono dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nel presente paragrafo, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

Fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, la ricorrenza e la permanenza dei requisiti per il componente dell'OdV verranno di volta in volta accertate dal Consiglio in sede di nomina e saranno

verificate dal medesimo organo per tutto il periodo in cui il componente dell'OdV rimarrà in carica (es. attraverso una periodica dichiarazione da parte di quest'ultimo).

Non possono essere nominati alla carica di componente dell'OdV coloro i quali abbiano subito la condanna per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

I componenti dell'OdV decadono dalla carica in caso di:

- perdita dei requisiti sopra elencati successivamente alla nomina o quando, comunque, si accerti che ne erano privi all'atto della nomina;
- mancata partecipazione a due o più riunioni dell'OdV, anche non consecutive, senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'OdV:

- la condanna con sentenza non definitiva, anche se con pena applicata su richiesta o condizionalmente sospesa, per uno dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 o altri reati comunque incidenti sulla moralità professionale;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

ABI può revocare in ogni momento il componente dell'OdV, qualora ricorra un giustificato motivo per tale intendendosi, in via non esaustiva e meramente esemplificativa:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico quale, ad esempio, l'omessa redazione della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio;
- l'omessa o insufficiente attività di vigilanza da parte dell'OdV accertata da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'Associazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento");
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del componente dell'OdV.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Direttore Generale intraprende tutte le azioni volte a sostituire il componente medesimo.

### **3.4 FUNZIONI, COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In conformità alle indicazioni fornite dal Decreto, la funzione dell'OdV consiste, in generale, nel vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e nel curarne l'aggiornamento.

In particolare, l'OdV è chiamato a svolgere le seguenti attività:

- promozione della diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- vigilanza sull'osservanza del Modello;
- vigilanza sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati nel contesto associativo;
- verifica dell'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- cura dell'aggiornamento del Modello nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o legislative, mediante:
  - presentazione di proposte di aggiornamento del Modello al Direttore Generale;
  - verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
  - comunicazione e relazione periodica al Direttore Generale e al Collegio Sindacale in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute, agli interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, l'OdV:

- istituisce uno specifico canale informativo "dedicato", diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV;
- segnala tempestivamente al Direttore Generale, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Associazione;
- trasmette tempestivamente al Direttore Generale ogni significativa informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni proprie dell'OdV;
- trasmette, con periodicità almeno annuale, al Direttore Generale e al Collegio Sindacale una relazione in ordine alle attività svolte, alle segnalazioni ricevute e alle sanzioni disciplinari (connesse con comportamenti rilevanti ai fini di cui al Decreto) eventualmente irrogate dai soggetti competenti, ai necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e al loro stato di realizzazione.

Ai fini dello svolgimento dell'attività e dell'espletamento degli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni previste dal sistema disciplinare dell'Associazione;

- ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

### **3.5 RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di garantire all'OdV una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, è assegnato all'OdV un *budget* annuo deciso dal Direttore Generale, sulla base di un preventivo di spesa proposto dall'OdV stesso.

L'OdV deve informare senza ritardo il Direttore Generale della necessità di impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impegno di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti.

### **3.6 FLUSSI INFORMATIVI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.6.1 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari (e, ove del caso, dei Terzi) in merito a eventi che potrebbero comportare la responsabilità di ABI ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

I flussi informativi verso l'OdV si distinguono in informazioni di carattere generale e informazioni specifiche obbligatorie.

Nel primo caso valgono le seguenti prescrizioni:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o a pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento emanate tempo per tempo da ABI;
- i Terzi sono tenuti a effettuare direttamente all'OdV le segnalazioni relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei Reati Presupposto nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente;

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti degli organi di Polizia Giudiziaria o di altra Autorità, inerenti lo svolgimento di indagini che vedano coinvolta ABI o un suo dipendente e a questi notificati;
- le visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (a titolo meramente esemplificativo: ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza, ecc.) e, alla loro conclusione, gli eventuali rilievi e sanzioni comminate;

- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per fatti inerenti al loro rapporto di lavoro con ABI;
- i rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari nonché a eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- i cambiamenti organizzativi;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- la dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- le segnalazioni “*Whistleblowing*” di sospetta o di accertata violazione del Modello mediante le procedure adottate dall'Associazione in attuazione della normativa tempo per tempo vigente in tale ambito.

Oltre a quanto sopra previsto, i responsabili delle diverse unità organizzative ai vari livelli, nell'ambito dello svolgimento delle attività di propria competenza, sono tenuti a fornire tempestivamente, ogni qualvolta l'evento si verifichi, all'OdV le informazioni richieste dai relativi Protocolli/Procedure rilevanti ai fini del Modello.

Tutte le informazioni, generali e specifiche, devono essere fornite in forma scritta.

L'Associazione adotta specifici canali informativi dedicati al fine di garantire la riservatezza e facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV.

In particolare, tutte le segnalazioni e le comunicazioni indirizzate all'OdV dovranno essere inviate alla casella *e-mail* dedicata: [OdV@abi.it](mailto:OdV@abi.it)

Ogni informazione e segnalazione prevista nel Modello è conservata dall'OdV in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni interne ed esterne in tema di *privacy*.

A carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è posto l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato, salvo quanto specificamente previsto nel presente paragrafo.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale autonoma decisione di non procedere. In ogni caso, i segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Il Direttore Generale, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio sull'operatività dell'Organismo.

#### **4. LA DISCIPLINA IN MATERIA DI *WHISTLEBLOWING***

Si rinvia alla *Whistleblowing Policy* e agli Ordini di servizio tempo per tempo emanati al riguardo dall'Associazione.

#### **5. MODELLI ORGANIZZATIVI DELLE SOCIETÀ SU CUI ABI ESERCITA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO**

Ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascun ente[ABI, ABIServizi S.p.A. e Bancaria Immobiliare S.p.A.] in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231", tenuto conto degli specifici profili di rischio connessi alla concreta operatività di ciascuna di esse, ABI ha il potere di impartire criteri e direttive di carattere generale e di verificare la rispondenza dei Modelli delle predette Società a tali criteri e direttive. In caso di adozione del Modello, l'OdV di ciascuna Società provvede a trasmettere all'OdV di ABI la relazione periodica sull'attività svolta, corredandola con le eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV di ABI e gli Organismi delle Società su cui ABI esercita attività di direzione e coordinamento tengono periodici incontri al fine di permettere il coordinamento e una migliore e più efficace azione di vigilanza.

#### **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

Il mancato rispetto dei comportamenti sopra riportati comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa in materia.

Secondo le norme vigenti, ABI si può rivalere nei confronti del soggetto responsabile per i pagamenti e le sanzioni conseguenti al compimento di fatti illeciti da parte di quest'ultimo, fatto salvo quanto previsto dalle norme di legge e dal contratto collettivo.

Le violazioni delle disposizioni contenute all'interno del Codice Etico, nonché dei protocolli di comportamento disciplinati dal Modello ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'Associazione e, di

conseguenza, comportano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, nei casi in cui il comportamento illecito integri gli estremi di una fattispecie di reato.

### **6.1 SANZIONI PER GLI APPARTENENTI ALLE AREE PROFESSIONALI E AI QUADRI DIRETTIVI**

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei dipendenti che non rispettano le norme di legge, il CCNL e le procedure interne, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono le seguenti:

- rimprovero verbale o scritto nei confronti del lavoratore che in forma lieve violi le regole del Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree c.d. "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione nei confronti del lavoratore che in forma non lieve o più di una volta violi le regole del Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo nei confronti del lavoratore che, nel violare le regole del Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse dell'Associazione, la esponga a una situazione di pericolo per l'integrità dei propri beni, anche in assenza di danno, o, nei casi più gravi, determini la concreta applicazione a carico dell'ABI delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001.

### **6.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI**

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle regole del Modello, si provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le sanzioni più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e legale.

Nelle ipotesi più gravi ABI ha la facoltà di risolvere il rapporto con il dirigente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2118 e 2119 del c.c.

### **6.3 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI/CONSULENTI**

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto può determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni ad ABI, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle misure sopra richiamate saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del collaboratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle modalità di conseguimento del risultato;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione del contratto e/o del Codice Etico.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE**

*ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

## 1. SCOPO, FINALITÀ E IMPOSTAZIONE DELLA PARTE SPECIALE

La Parte Speciale del Modello ha la finalità di definire le linee, le regole e i principi di comportamento che tutti i Destinatari devono osservare al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività svolte da ABI e rilevanti ai fini del Decreto, la commissione dei reati ivi previsti e di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle varie attività svolte dall'Associazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto, l'Associazione, attraverso un processo di mappatura dei rischi, di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto in cui opera (c.d. *control and self risk assessment*, - di seguito, per brevità, anche "**Self Risk Assessment**"), ha identificato i **Processi** e le singole **Attività Sensibili** nell'ambito dei quali possono essere astrattamente commessi alcuni dei Reati Presupposto.

**Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, l'Associazione ha, dunque, formulato dei principi generali di comportamento applicabili ai Processi e alle Attività Sensibili correlate, organizzando la Parte Speciale del Modello Organizzativo per Processi.**

**In particolare, i Processi Sensibili cui si indirizza la Parte Speciale sono:**

- 1) **Processo Amministrativo e Finanziario**
- 2) **Processo di Approvvigionamento**
- 3) **Processo di Gestione Consulenze**
- 4) **Processo di Gestione dei Sistemi Informatici**
- 5) **Processo di Gestione delle Risorse Umane**
- 6) **Processo di Gestione Sicurezza e Ambiente**

Nello specifico, la Parte Speciale del Modello ha lo scopo di:

- consentire a ogni Soggetto appartenente all'Associazione di individuare le fattispecie di reato astrattamente rilevanti in relazione a ciascun Processo cui questo, a qualunque titolo, partecipi;
- indicare le condotte vietate nell'ambito di ciascun Processo;
- indicare le modalità comportamentali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- coordinare i responsabili delle diverse unità organizzative ai vari livelli nella esecuzione di ciascun Processo anche individuando le procedure interne di ABI applicabili a ciascun Processo, quali presidi di controllo specifici;
- fornire all'OdV e alle altre funzioni di controllo tutti gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

Inoltre, i Destinatari del Modello devono interpretare ciascuna Parte Speciale tenendo in considerazione il fatto che i diversi Processi mappati sono (o “possono essere”) tra loro interconnessi. Ogni Processo può, quindi, coinvolgere più unità organizzative ai vari livelli.

Nell’ambito di ciascun Processo, nel caso in cui i Destinatari del Modello si trovino a dover gestire Attività Sensibili diverse da quelle espressamente elencate, le stesse dovranno comunque essere condotte nel rispetto:

- a) degli standard di controllo generali;
- b) dei principi di comportamento di volta in volta individuati nella Parte Speciale;
- c) della documentazione organizzativa interna;
- d) delle disposizioni di legge.

È responsabilità delle singole unità organizzative interessate segnalare tempestivamente al Direttore Generale eventuali modifiche/integrazioni da apportare alla Parte Speciale.

## **2. NOZIONI GENERALI APPLICABILI A TUTTI O A UNA PLURALITÀ DI REATI**

### **2.1 NOZIONI GENERALI**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001* è collegato il regime di responsabilità a carico dell’Associazione, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo di ABI.

Si fa pertanto rinvio all’**Allegato C** per una compiuta esposizione delle nozioni di cui sopra.

### **2.2 NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE, DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO E DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La maggior parte dei reati disciplinati dal Decreto trovano come presupposto l’instaurazione di relazioni, dirette o indirette, con la Pubblica Amministrazione o con l’Autorità Giudiziaria (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Pertanto, appare necessaria una preliminare delimitazione delle nozioni di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, anche “**PU**”); di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, anche “**IPS**”) così come definite dal codice penale e di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, anche “**P.A.**”) così come esplicitata nel parere del Consiglio di Stato 11482/2004.

- **PUBBLICO UFFICIALE (ART. 357 C.P.)**

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa<sup>5</sup>.

Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico che attengono alle funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale), amministrativa (amministrazioni statali e territoriali, italiane e sovranazionali), giudiziaria (Autorità Giudiziaria e organi ausiliari dell'Amministrazione della Giustizia)<sup>6</sup>.

▪ **PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 358 C.P.)**

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per “pubblico servizio” deve intendersi un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzate però dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

▪ **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (CONSIGLIO STATO, PARERE N. 11482/2004)**

La nozione di P.A. include tutti i soggetti, ivi inclusi i privati concessionari di servizi pubblici, le imprese pubbliche e gli organismi di diritto pubblico secondo la terminologia comunitaria, che sono chiamati ad operare, in relazione all’ambito di attività considerato, nell’ambito di una pubblica funzione.

### **3. I REATI COMMESSI ALL’ESTERO**

L’art. 4 del Decreto stabilisce che gli enti rispondono anche dei reati commessi all’estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si proceda nei confronti dell’ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti dello stesso.

---

<sup>5</sup> Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

<sup>6</sup> La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:

- potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d. potere d’impero, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
- potere certificativo, cioè il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Le regole stabilite dall'art. 4 e dalle norme richiamate del codice penale riguardano, unicamente, i reati commessi interamente all'estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 e appartenenti ad enti con sede principale in Italia.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**PARTE SPECIALE**

**PROCESSO (1)**

***AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO***

## **1. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

### **1.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il Processo *Amministrativo e Finanziario* è caratterizzato da una serie di protocolli e procedure volti alla gestione e al controllo delle **attività amministrative e finanziarie dell'Associazione**.

In particolare, rientrano nel Processo in esame le attività volte:

- (i) alla formazione e al reperimento della documentazione necessaria per la formazione del **bilancio**;
- (ii) all'elaborazione e all'approvazione delle delibere relative alla destinazione degli **avanzi di gestione**;
- (iii) al **reporting** e all'aggiornamento del Collegio Sindacale;
- (iv) alla gestione dei **rapporti con le Pubbliche Amministrazioni**.

Rientrano, altresì, nel Processo in esame tutte le attività correlate al sostenimento di **spese per la cessione gratuita di beni e servizi a favore di terzi non dipendenti dall'Associazione, con finalità promozionale e di pubbliche relazioni, in coerenza con le pratiche commerciali di settore o comunque nel rispetto del criterio di ragionevolezza, al fine di generare, anche potenzialmente, benefici per l'ente**.

Nell'ambito del Processo sono individuate specifiche **Attività Sensibili** rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Gestione degli applicativi contabili
- Gestione degli adempimenti fiscali
- Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici
- Gestione delle spese di rappresentanza
- Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

All'interno di queste attività, il Processo prevede delle **sub-attività**:

- o Analisi e definizione dei fabbisogni finanziari (*budget*)
- o Esame del contenuto delle dichiarazioni/attestazioni di legge presentate a corredo dei corrispondenti documenti contabili; assunzione delle determinazioni di competenza e autorizzazione alla pubblicazione dei documenti medesimi
- o Rilascio dell'attestazione relativa al bilancio d'esercizio annuale
- o Supervisione dei risultati delle attività relative (i) alle modalità con cui è svolta l'attività di gestione e controllo del processo di predisposizione dei documenti contabili, (ii) alle eventuali criticità

contabili emerse a livello di ABI o comunicate dalle società controllate nel corso del periodo di riferimento, (iii) all'adeguatezza e all'effettiva applicazione delle regole e delle procedure (iv) alla idoneità dei mezzi posti a propria disposizione dall'Associazione per svolgere l'attività di competenza

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere amministrativo/finanziario
- Certificazione, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio, dell'adeguatezza e effettiva applicazione delle procedure implementate per la formazione del documento, della corrispondenza alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, nonché dell'idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione
- Controllo della corretta operatività dei sistemi IT
- Gestione e controllo del processo di consegna e acquisto dei beni e servizi
- Gestione e controllo delle immobilizzazioni
- Gestione dei flussi di cassa

## 1.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo *Amministrativo e Finanziario* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto dall'Associazione è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)	Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Frode informatica commessa ai danni dello Stato (Art. 640 ter c.p.)	Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)	Gestione degli applicativi contabili
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza
Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione degli adempimenti fiscali Gestione spese di rappresentanza	

Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	<p>Gestione degli applicativi contabili</p> <p>Gestione degli adempimenti fiscali</p> <p>Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale</p> <p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</p> <p>Gestione delle spese di rappresentanza</p> <p>Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge</p>
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	<p>Gestione degli applicativi contabili</p> <p>Gestione degli adempimenti fiscali</p> <p>Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale</p> <p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</p> <p>Gestione delle spese di rappresentanza</p> <p>Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge</p>
	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	<p>Gestione degli applicativi contabili</p> <p>Gestione degli adempimenti fiscali</p> <p>Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale</p> <p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</p> <p>Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge</p>
	Illegale ripartizione di utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.)	<p>Gestione degli applicativi contabili</p> <p>Gestione degli adempimenti fiscali</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale</p> <p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</p> <p>Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge</p>
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	<p>Gestione degli applicativi contabili</p> <p>Gestione degli adempimenti fiscali</p> <p>Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale</p> <p>Gestione dei rapporti con soggetti pubblici</p> <p>Gestione delle spese di rappresentanza</p>

		Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione degli adempimenti fiscali Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.)	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione degli adempimenti fiscali Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies.1)	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione delle spese di rappresentanza

	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	Gestione degli applicativi contabili Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Gestione degli applicativi contabili Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Gestione degli applicativi contabili Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Gestione degli applicativi contabili Gestione degli adempimenti fiscali Gestione della fatturazione attiva e passiva e relativa contabilizzazione Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale Gestione dei rapporti con soggetti pubblici Gestione delle spese di rappresentanza Predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge

### **1.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione degli stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie delittuose punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rinvia alla descrizione dei reati contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del Modello, oltre a riportare, qui di seguito, la rilevanza delle condotte vietate nel Processo *Amministrativo e Finanziario*.

#### **1.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)**

##### **1.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **1.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

Il Processo *Amministrativo e Finanziario* si caratterizza principalmente per il controllo contabile amministrativo dell'Associazione. A tal fine, il Processo *de quo* prevede una serie di protocolli e procedure volte a delineare il percorso necessario da effettuare – anche per interfacciarsi con la P.A. – al fine di ottenere un flusso di informazioni chiaro e trasparente. L'attività di controllo del bilancio e delle scritture contabili potrebbe infatti portare al rilascio consapevole di documenti alterati o comunque non veritieri, appositamente artefatti al fine di dare una rappresentazione della situazione contabile dell'Associazione non veritiera e ottenere così delle erogazioni pubbliche o concessioni o permessi, ovvero per coprire la distrazione dei fondi ottenuti dallo Stato a uno scopo diverso rispetto a quello per il quale questi erano stati richiesti, ottenuti ed erogati.

#### **1.3.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)**

##### **1.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **1.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

La categoria dei reati informatici, a seguito della diffusa digitalizzazione dei processi (fortemente accelerata negli ultimi anni), ha un impatto nella maggior parte delle attività. È anche ormai nota l'accessibilità e la facile utilizzabilità di software sia di uso comune, che rendono estremamente semplice

la falsificazione e l'alterazione di documenti informatici, sia dei malware, con funzioni più disparate, che rendono relativamente semplici da realizzare le operazioni di *backeraggio* anche per chi non abbia le adeguate competenze informatiche.

Nel Processo in esame, la gestione degli applicativi contabili, che sono oramai tutti digitalizzati, viene effettuata attraverso strumenti elettronici e telematici che potrebbero essere alterati, danneggiati o manomessi.

Peraltro, va considerato che siffatti strumenti telematici sono anche necessari per comunicare con la P.A. o per poter accedere alle informazioni in possesso di quest'ultima con evidente pericolo di entrare in contatto con informazioni pubbliche rilevanti e di poter anche astrattamente intervenire abusivamente sulle stesse.

### **1.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)**

#### **1.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **1.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

Il Processo *Amministrativo e Finanziario*, proprio in ragione della stretta correlazione con la P.A., può presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche da parte di più unità organizzative, dei reati di corruzione (propria/impropria) e/o induzione indebita a dare o promettere utilità, o ancora di traffico di influenze illecite, ad esempio, attraverso l'alterazione di poste in bilancio al fine di ottenere illeciti vantaggi per l'Associazione. Ciò potrebbe accadere incentivando, ad esempio, i funzionari pubblici affinché concedano contributi pubblici non dovuti/in misura superiore al dovuto; impieghino procedure più rapide o semplificate in violazione della normale prassi d'ufficio; adottino procedure contrarie ai propri doveri d'ufficio; garantiscano il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate.

### **1.3.4 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

#### **1.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **1.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

Tutte le attività del Processo *Amministrativo e Finanziario*, impattando sulla predisposizione delle scritture contabili e sulla gestione della documentazione necessaria per l'operatività dell'Associazione, potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche da parte di più unità organizzative, del reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati qualora si determinino ad alterare dette scritture al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio; o nel caso in cui si contabilizzino documenti (es. fatture attive, passive o note rettificative) parzialmente o totalmente fittizi, anche in accordo con i fornitori e conseguente esposizione in bilancio di fatti materiali rilevanti non veritieri, ovvero omissione fatti materiali rilevanti; o nel caso di determinazione di poste valutative (es. accantonamento a fondi) volutamente non coerente con la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria e conseguente esposizione in bilancio di fatti materiali rilevanti non veritieri; ovvero in caso di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Associazione o delle altre società su cui ABI esercita attività di direzione e coordinamento.

#### **1.3.5 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

##### **1.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **1.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

La rilevanza di questi reati nel Processo *Amministrativo e Finanziario* è strettamente correlata all'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie che potrebbero essere propedeutiche, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nel caso in cui, ad esempio, vengano alterate delle scritture o venga omesso un controllo o una correzione sulle stesse al solo fine di trasferire e/o occultare mezzi finanziari o altre utilità provenienti da attività illecite. Si pensi, ancora, alla contabilizzazione di fatture passive parzialmente o totalmente fittizie ed eventuale successivo storno, parziale o totale, attraverso il ricevimento di note rettificative, in accordo con i fornitori al fine di ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa.

### **1.3.6 DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25 OCTIES.1)**

#### **1.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **1.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

La rilevanza di questi reati nel Processo *Amministrativo e Finanziario* è strettamente correlata all'attività di gestione e controllo delle risorse finanziarie che potrebbero essere propedeutiche, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione dei reati di cui sopra, laddove, ad esempio, si ottengano profitti e/o indebiti vantaggi derivanti dall'alterazione, falsificazione e/o indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Ancora, quando siano effettuati acquisti di beni e servizi, con utilizzo da parte di un soggetto non titolato, di mezzi di pagamento ottenuti in modo fraudolento, senza sostenere un esborso finanziario.

### **1.3.7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)**

#### **1.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **1.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

La finalità della norma, che punisce il reato di "*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*" (art. 377 bis c.p.), è la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone); nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti) cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Il soggetto attivo del reato è dunque un soggetto appartenente all'Associazione che attraverso le condotte tipiche descritte, induce il soggetto passivo ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso nell'interesse o a vantaggio della società.

La gestione dei rapporti con gli Enti pubblici può presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche da parte di più unità organizzative, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni

o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ad esempio, creando provviste di denaro occulte da utilizzare per indurre persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a non testimoniare.

Il Processo Amministrativo e Finanziario potrebbe, inoltre, essere propedeutico, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione del reato in parola ogniqualvolta i Destinatari sostengano spese di rappresentanza in favore di soggetti che siano chiamati a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questi ultimi abbiano la facoltà di non rispondere.

### **1.3.8 REATI TRIBUTARI (ARTT. 25 QUINQUIESDECIES)**

#### **1.3.8.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all' **Allegato A**.

#### **1.3.8.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo Amministrativo e Finanziario**

Il Processo *Amministrativo e Finanziario*, stante la stretta correlazione con la redazione delle scritture contabili, con la predisposizione dei bilanci e con le comunicazioni agli enti della documentazione necessaria e richiesta *ex lege* per il controllo della corretta gestione contabile, fiscale e finanziaria da parte dello Stato, anche al fine del pagamento delle imposte, potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche da parte di più unità organizzative e/o società terze, dei reati in commento provvedendo, ad esempio, ad occultare o a distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di evitare il pagamento di imposte a carico dell'Associazione o minimizzare l'importo delle stesse.

### **1.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE**

Nel Processo *Amministrativo e Finanziario* sono coinvolti i seguenti soggetti e unità organizzative:

- Richiedente
- Responsabile unità organizzativa
- Responsabile di Vice Direzione Generale, Direzione o Servizio interessato dalla richiesta
- Vice Direzione Generale, Relazioni Istituzionali, Media e Gestione Interna
- Direttore Generale
- Responsabile della Direzione Amministrazione, Risorse Umane e Patrimonio
- Ufficio Amministrazione Finanza e Patrimonio
- Ufficio Pianificazione, Compliance e Acquisti

- Ufficio Sistemi e Cybersecurity

## 1.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

### 1.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del Processo *Amministrativo e Finanziario* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa riportata nell'**Allegato A** e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è **fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:**

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del Processo in esame, così come descritte analiticamente nell'**Allegato A** del Modello;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

### 1.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel Processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti **principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato.**

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed **evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella progettazione di tecnologie/impianti/processi industriali di produzione.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle

persone competenti in materia e preventivamente identificate;

- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività medesima;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici, etc.), fare in modo che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
- svolgere attività di sviluppo, ricerca e creazione di nuovi processi produttivi, nonché tutte le attività di verifica e controllo ad esse connesse, in conformità alle leggi e/o norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e/o intellettuale.

▪ **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

I delitti informatici e trattamento illecito di dati ritenuti rilevanti per l'Associazione in relazione al Processo in esame hanno una potenziale ampia applicabilità a tutte le Attività Sensibili individuate.

**È pertanto fondamentale che i Destinatari del Modello garantiscano, anche tramite l'ausilio di un sistema di controllo a presidio dei Processi adottati<sup>7</sup>, che i dati dell'Associazione siano preservati da accessi impropri che non possano manomettere le informazioni e siano utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati.**

**Sulla base di detti principi, ABI ha impostato una serie di misure di sicurezza per evitare accessi contro la volontà del titolare del relativo diritto.**

In particolare, per evitare di:

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;

---

<sup>7</sup> Il sistema di controllo interno, come definito dal documento "CoSo Framework SCIGR", è il processo presidiato dal *Management* e dagli altri membri della struttura associativa, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- ✓ affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- ✓ conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio dell'Associazione, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti attraverso adeguati flussi informativi.

- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

▪ **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ABI, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività associativa, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

È fatto dunque divieto di:

- trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- fare promesse di qualsivoglia genere e specie (quali assunzione di personale, stage, etc.);
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale corrispettivi non adeguatamente proporzionati all'attività svolta;
- corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia delle relazioni<sup>8</sup>;

---

<sup>8</sup> Con riferimento al concetto di modico valore, si evidenzia che la proporzionalità tra le prestazioni oggetto dell'accordo corruttivo, da intendersi nel senso di mancanza di sproporzione manifesta tra la prestazione del privato e quella del pubblico ufficiale, pur non costituendo un elemento necessario per l'integrazione della fattispecie penale, assume una evidente rilevanza sul piano probatorio, nel senso che ove manchi tale requisito, per la irrisorietà del valore della dazione indebita rispetto alla rilevanza dell'atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulta senz'altro più difficile la dimostrazione dell'esistenza del nesso sinallagmatico con l'esercizio della funzione, che deve sempre sussistere, essendo il mercimonio della funzione pubblica la vera essenza del disvalore del fatto punito dall'art. 318 c.p.. Nel caso della

- accordare e corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure aziendali.

Eventuali situazioni di irregolarità vanno prontamente riferite all'OdV.

▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel Processo Sensibile in esame i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche Autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ABI.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i Destinatari del Modello coinvolti nel Processo in esame:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ABI;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento dell'Associazione e degli organi apicali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni della stessa;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile ed eventualmente anche all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

---

dazione di beni o utilità di scarso valore economico, la verifica della corrispettività con il compimento dell'atto amministrativo, in cui si sostanzia il necessario nesso sinallagmatico che è alla base dell'incriminazione, si impone come elemento discrezionale tra le condotte penalmente rilevanti rispetto a quelle che possono rilevare unicamente sul piano degli illeciti disciplinari. Con riguardo al profilo disciplinare, è innegabile che la dazione di regali correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui sia interessato il privato, non possa mai essere definita quale regalia "d'uso" idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico. Ma se tali donativi, pur di modico valore, integrano certamente l'illecito disciplinare allorché siano avvenuti in coincidenza temporale con l'esercizio della funzione, per integrare, invece, il reato di cui all'art. 318 c.p., non basta la sola correlazione temporale, ma è richiesto che le condotte del pubblico dipendente e del privato si inseriscano in un rapporto sinallagmatico fra parti contrapposte, poiché la corrispettività "funzionale" di ciascuna di esse resta un elemento necessario per l'integrazione del reato di corruzione, tanto di quella propria che di quella impropria. D'altra parte è evidente che ai fini dell'accertamento del nesso di corrispettività allorché si tratti di donativi di modico valore, il requisito della proporzionalità assume una maggiore pregnanza sul piano probatorio, rispetto a quei casi in cui la dazione o l'offerta di utilità da parte del privato, per la loro consistenza economica valutata in assoluto e non in proporzione all'entità del favore ricevuto, siano già di per sé tali da ricondursi certamente nell'ottica del mercimonio della funzione pubblica. (Cass. penale n. 7007/2021)

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro assumono rilievo nel Processo *Amministrativo e Finanziario* poiché implicano il (o risultano comunque strumentali al) trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i soggetti coinvolti tengano sempre dei comportamenti che non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ma che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito delle unità organizzative di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari del Modello coinvolti nel Processo in esame:

- evitino di ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- osservino le norme di legge vigenti circa la circolazione del denaro contante;
- non pongano in essere comportamenti che possano ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte delle Autorità pubbliche;
- non sostituiscano o trasferiscano denaro, beni o altre utilità provenienti da attività illecita, oppure compiano, in relazione ad essi, altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza a organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- non impieghino in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Ai soggetti coinvolti nelle attività potenzialmente sensibili ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate, o che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure dell'Associazione o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- cedere la carta di credito dell'Associazione a terzi non titolati;

- utilizzare indebitamente, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'Associazione tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico dell'Associazione.

È in ogni caso necessario che i Destinatari del Modello rispettino le seguenti disposizioni:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, (i) prestare una fattiva collaborazione, (ii) rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti, (iii) non accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dall'Associazione medesima;
- avvertire tempestivamente, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'Associazione, l'OdV di (i) ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque a essa attinente, (ii) di ogni violenza, minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all'Autorità Giudiziaria.

▪ **REATI TRIBUTARI**

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento

dell'attività associativa. Ed è per tale ragione che i Destinatari del Modello debbano mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ABI. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità ed al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è dunque necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione dell'Associazione, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale e delle Autorità di Vigilanza;
- prevedere e rispettare appositi contratti per l'esternalizzazione di servizi di amministrazione e tesoreria da e verso le altre società su cui ABI esercita attività di direzione e coordinamento, che regolino diritti e doveri in capo alle controparti;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con fornitori, consulenti e collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza;
- garantire l'esistenza di controlli specifici nella fase di redazione dell'inventario merci e sui criteri utilizzati per la classificazione dei prodotti.

## **1.6 PRESIDI SPECIFICI ADOTTATI**

### **1.6.1 PROCEDURE ADOTTATE**

L'Associazione ha adottato una serie di presidi e controlli specifici che regolamentano tutti i Processi anche trasversalmente.

Con riferimento al Processo *Amministrativo e Finanziario* rilevano in particolare le procedure contenute all'interno del:

- Regolamento di Amministrazione

- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
- Disposizioni sul “Ciclo Acquisti” – procedure per le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione

### **1.6.2 LIVELLI AUTORIZZATIVI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI**

L'Associazione ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione del Processo *Amministrativo e Finanziario*, e in particolare:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo “*Procedure Adottate*”;
- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti societari e per la gestione delle operazioni straordinarie;
- costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel Processo.

### **1.6.3 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE**

La tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione sono garantite anche per consentire la ricostruzione delle responsabilità, le motivazioni delle scelte e le fonti informative.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza e della valutazione complessiva delle scelte effettuate.

Con specifico riferimento alle varie fattispecie di reato individuate sono stati previsti i seguenti presidi:

- definizione di un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi informatici dell'Associazione;
- esistenza di *policy* specifiche per definire le modalità di utilizzo dei diversi strumenti informatici;
- disponibilità di dati e informazioni per le diverse unità organizzative attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- monitoraggio attraverso linee di *reporting* periodico;
- esistenza di procedure che descrivono i ruoli, le responsabilità e le modalità operative cui attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti private;
- esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori, per la validazione della fornitura dei beni/servizi e per la valutazione complessiva degli stessi anche sotto il profilo del rispetto della normativa applicabile;

- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati, che contengono la previsione di una specifica clausola che vincola il fornitore al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dall'Associazione, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

### **1.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ciascun responsabile di Vice Direzione e di Direzione è tenuto a effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile e all'OdV.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**PARTE SPECIALE**

**PROCESSO (2)**

***APPROVVIGIONAMENTO***

## **2. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO**

### **2.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO**

Il Processo di *Approvvigionamento* è caratterizzato dall'esistenza di una serie di procedure volte all'**acquisto di materie prime, beni e servizi strumentali per garantire il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione.**

In particolare, rientrano nel Processo in esame le attività volte (i) all'acquisto dei beni e servizi richiesti e individuati dalle singole unità organizzative dell'Associazione, (ii) all'individuazione, alla selezione e alla scelta del **fornitore**, (iii) al controllo del rispetto del **budget annuale** stabilito per l'acquisto dei beni e dei servizi necessari per l'Associazione, (iv) alla conclusione degli accordi con i singoli fornitori.

Nell'ambito del Processo sono individuate specifiche **Attività Sensibili** rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso
- Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione
- Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi
- Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera
- Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte
- Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte

All'interno di queste attività, a volte trasversalmente alle stesse, il Processo prevede delle **sub-attività**:

- o Pianificazione commerciale
- o Gestione degli ordinativi giornalieri
- o Gestione rapporto con i fornitori
- o Verifica dell'idoneità professionale e tecnica dei fornitori
- o Gestione contrattualistica acquisti diretti dei materiali, anche all'estero
- o Negoziazione contratti e prezzi con i fornitori
- o Appalto e subappalto di opere e servizi
- o Valutazione tecnica delle offerte

### **2.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO**

Il Processo di *Approvvigionamento*, a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto dall'Associazione, è associato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
<p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)</p>	<p>Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316 bis c.p.)</p>	<p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316 ter c.p.)</p>	<p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</p>	<p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)</p>	<p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)</p>	<p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	<p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p>	<p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera</p>

		Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte

		Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte

	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso

		<p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</p> <p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi</p> <p>Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera</p> <p>Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte</p> <p>Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	<p>Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso</p> <p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</p> <p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi</p> <p>Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera</p> <p>Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte</p> <p>Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	Peculato (limitatamente al primo comma) (Art. 314 c.p.)	<p>Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso</p> <p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</p> <p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi</p> <p>Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera</p> <p>Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte</p> <p>Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	Peculato mediante profitto dell'altrui errore (Art. 316 c.p.)	<p>Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso</p> <p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</p> <p>Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi</p> <p>Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera</p> <p>Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte</p> <p>Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte</p>
	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)	<p>Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso</p> <p>Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione</p>

		Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25 bis)	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25 bis.1)	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte

Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (Artt. 2621 e 2621 bis c.c.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)		Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Negoziazione contratti e gestione fase precontenzioso Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
Reati tributari (Art. 25 quinquiesdecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte

	inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
	Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
Contrabbando (Art. 25 sexiesdecies)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 43/1973)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte

	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. 43/1973)	Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/servizi Selezione, qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori/appaltatori/prestatori d'opera Sottoscrizione e autorizzazione delle offerte Trasmissione della Richieste di Offerta ed esame delle offerte
--	--	--

## 2.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rinvia alla descrizione dei reati contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del Modello, oltre a riportare, qui di seguito, la rilevanza delle condotte vietate nel Processo di *Approvvigionamento*.

### 2.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO O FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)

#### 2.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### 2.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento

Il Processo di *Approvvigionamento*, come accennato in premessa, si caratterizza per l'acquisto di beni e servizi utili per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione. A tal fine, ABI ha implementato una serie di protocolli volti a individuare, selezionare e scegliere i fornitori, i beni e i servizi da acquistare e i pagamenti da effettuare. Queste attività potrebbero favorire la realizzazione di reati di malversazione ai danni dello Stato, di truffa ai danni dello Stato, anche aggravata, ovvero di frode informatica ai danni dello Stato, allorché i fondi, eventualmente provenienti da erogazioni pubbliche, vengano distratti per un progetto diverso da quello al quale erano destinati.

### 2.3.2 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

#### 2.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

### 2.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento

**La diffusa digitalizzazione dei processi (fortemente accelerata negli ultimi anni in particolare nel settore delle comunicazioni) rende rilevanti i reati informatici in quasi tutte le attività svolte da ABI.**

La gestione dell'albo fornitori, la registrazione delle fatture e l'emissione delle stesse in formato elettronico, la registrazione telematica dei contratti sottoscritti, l'utilizzo del sistema SAP, potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di cui sopra nel caso, ad esempio, di alterazione di dati contenuti in documenti elettronici (*file*) con finalità probatoria (trasmessi esclusivamente in formato elettronico), quali, a titolo esemplificativo, dichiarazione fiscali, fatture etc.

### 2.3.3 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)

#### 2.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### 2.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento

Il rischio di commissione dei predetti reati nel Processo di *Approvvigionamento* potrebbe configurarsi allorché il dipendente dell'Associazione si relazioni con un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio.

I soggetti coinvolti nelle aree di attività a rischio con riferimento a tali ipotesi di reato potrebbero incentivare i funzionari pubblici affinché compiano, omettano o ritardino atti del loro ufficio ovvero compiano atti contrari ai loro doveri d'ufficio, tra cui, ad esempio: concedere autorizzazioni e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti; garantire il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate; impiegare procedure più rapide o semplificate in violazione della normale e dovuta prassi d'ufficio.

Tali reati che, per la maggior parte sono reati propri (per la definizione di "reati propri" si rinvia all'**Allegato C** intitolato "Nozioni Generali di diritto penale"), rilevano nel Processo in esame allorquando con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto. In tal caso, il primo soggetto è detto "intraneo", mentre l'altro è denominato "estraneo". E dunque in questi casi, potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato "proprio". In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art. 110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio (es. abuso in atti

d'ufficio). In tal caso, il soggetto "estraneo" risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

### **2.3.4 FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS)**

#### **2.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **2.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento**

L'interesse giuridico tutelato dalle fattispecie appena descritte è la pubblica fede, da intendersi in senso oggettivo-astratto, come affidamento della collettività nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione.

Per questo, le aree di attività del Processo di *Approvvigionamento* sono a rischio strumentale con riferimento ai reati di cui sopra.

Le condotte vietate rilevano nella misura in cui, al fine di far acquisire un indebito vantaggio all'Associazione, i Destinatari del Modello potrebbero acquistare prodotti contraffatti o alterati a condizioni commerciali sensibilmente migliori rispetto a quelle presenti sul mercato.

### **2.3.5 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS.1)**

#### **2.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **2.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento**

Tali fattispecie hanno una rilevanza strumentale in relazione al Processo in esame: ad esempio, al fine di far acquisire un indebito vantaggio all'Associazione, i Destinatari del Modello potrebbero porre in essere pratiche commerciali scorrette e, nel corso delle trattative o interlocuzioni con i fornitori o con gli acquirenti, potrebbero utilizzare espressioni o strategie inappropriate tali da poter essere considerate, a seconda dei casi, fraudolente o minacciose.

### **2.3.6 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

#### **2.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all' **Allegato A**.

### **2.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento**

L'attività di acquisto di beni e servizi, i contatti con i vari fornitori, l'attività di scelta del fornitore e di redazione e stipula di accordi di fornitura, potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche da parte di più unità organizzative, dei reati sopra descritti qualora, ad esempio, si ricevano, utilizzino e successivamente si destinino alla vendita, beni provenienti da fornitori "graditi" o "vicini" al cliente, senza espletare delle adeguate verifiche preliminari e ciò al fine di ottenere indebiti vantaggi da transazioni future o nel caso in cui si forniscano delle rappresentazioni non veritiere, in seno all'Attività Sensibile in esame, al fine di rappresentare fatti non rispondenti al vero.

### **2.3.7 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

#### **2.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **2.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento**

L'acquisto di beni e servizi da soggetti terzi potrebbe essere propedeutico, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio nel caso in cui, ad esempio: (i) non avendo svolto delle preliminari verifiche sull'affidabilità del fornitore (con particolare riguardo all'ipotesi in cui si tratti di un nuovo fornitore), si acquistino e ricevano beni di provenienza illecita, (ii) nel caso in cui si creino provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie o speculative o, ancora (iii) nel caso in cui si decida di sottoscrivere accordi con fornitori al fine di trasferire utilità provenienti da delitto commesso dall'Associazione.

### **2.3.8 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUEDECIES)**

#### **2.3.8.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **2.3.8.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento**

La quantificazione dei costi, l'apertura della commessa su SAP, la verifica e l'approvazione dei costi, nonché l'attività di fatturazione finale potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche da parte di più unità organizzative, qualora, ad esempio, siano occultati o distrutti documenti contabili relativamente al trasferimento ad altra società infragrupo di beni strumentali di proprietà dell'Associazione, al fine di diminuire il reddito imponibile; vengano ridotti artificialmente gli asset per

evitare procedure di riscossione coattiva; vengano conclusi contratti parzialmente o totalmente fittizi (con particolare riguardo ai contenuti, alla natura e/o all'entità delle operazioni sottostanti e delle prestazioni rese); vengano creati i presupposti per la successiva predisposizione di dichiarazioni fraudolente/infedeli e, di conseguenza, per evitare adempimenti (ad es. pagamento di imposte) a carico dell'Associazione o minimizzare l'impatto degli stessi.

### **2.3.9 CONTRABBANDO (ART. 25 SEXIESDECIES)**

#### **2.3.9.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **2.3.9.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Approvvigionamento**

Il Processo di *Approvvigionamento* potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione, anche da parte di più unità organizzative, qualora vengano acquistati e successivamente utilizzati beni sottratti a controlli doganali.

### **2.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE**

Nel Processo di *Approvvigionamento* sono coinvolti i seguenti soggetti e unità organizzative:

- Richiedente
- Responsabile dell'Unità Organizzativa
- Responsabile di Vice Direzione Generale, Direzione o Servizio interessato dalla richiesta
- Vice Direzione Generale, Relazioni Istituzionali, Media e Gestione Interna
- Direttore Generale
- Responsabile della Direzione Amministrazione, Risorse Umane e Patrimonio
- Ufficio Amministrazione Finanza e Patrimonio
- Ufficio Pianificazione, Compliance e Acquisti
- Ufficio Sistemi e Cybersecurity

### **2.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO**

#### **2.5.1 CONDOTTE VIETATE**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del Processo di *Approvvigionamento* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa riportata nell'**Allegato A** e, dunque, alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del Processo in esame, così come descritte analiticamente nell'**Allegato A** del Modello;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

### **2.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel Processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti **principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato**.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I reati in questione tutelano la trasparenza, correttezza ed equità nella gestione dei finanziamenti. I Destinatari del Modello devono, quindi, tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella gestione dei finanziamenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando, e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa (meccanismo di *maker/checker*);
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici etc.), garantire che la

selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;

- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività.

▪ **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

I delitti informatici e trattamento illecito di dati ritenuti rilevanti per l'Associazione in relazione al Processo in esame hanno una potenziale ampia applicabilità alle Aree Sensibili individuate.

**È pertanto fondamentale che i Destinatari del Modello garantiscano, anche tramite l'ausilio di un sistema di controllo a presidio dei Processi adottati<sup>9</sup>, che i dati dell'Associazione siano preservati da accessi impropri che possano manomettere le informazioni e siano utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati.**

**Sulla base di detti principi, ABI ha impostato una serie di misure di sicurezza per evitare accessi contro la volontà del titolare del relativo diritto.**

In particolare, è fatto divieto di:

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici.

▪ **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ABI, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività

---

<sup>9</sup> Il sistema di controllo interno, come definito dal documento "CoSo Framework SCIGR", è il processo presidiato dal *Management* e dagli altri membri della struttura associativa, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- ✓ affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- ✓ conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio dell'Associazione, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti attraverso adeguati flussi informativi.

Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito dell'Associazione, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

A tal fine è necessario:

- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- assicurare che i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza.

È pertanto vietato:

- corrispondere somme di denaro o altra utilità, fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.) o creare delle situazioni di vantaggio, anche in concorso con altri soggetti, a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere in favore di terze persone somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure;
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta.

Eventuali situazioni di irregolarità vanno prontamente riferite all'OdV.

▪ **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto in questione, i Destinatari sono tenuti al rispetto di determinati principi generali di condotta, in particolare è fatto divieto di:

- contravvenire alle leggi interne o alle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- contravvenire alla normativa vigente in materia di utilizzo e circolazione di monete e carte.

▪ **DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a restringere la libera concorrenza o ad alterare le normali dinamiche concorrenziali di mercato.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- intrattenere con i fornitori (soprattutto con quelli ordinari) delle relazioni commerciali secondo le comuni prassi di mercato e in aderenza con i contratti sottoscritti dall'Associazione e derogare da queste in presenza di eventi particolari, lasciando traccia delle motivazioni del percorso di scelta;
- mantenere con i fornitori e i concorrenti rapporti sempre improntati al rispetto reciproco, rappresentando il contenuto dei contratti, le previsioni della legge, le politiche formalmente adottate dall'Associazione e altri elementi oggettivi e riscontrabili;
- verificare che i beni provengano da fornitori che siano stati valutati come affidabili e che detti beni siano contrassegnati in maniera coerente con la loro provenienza e proprietà, omettendo di utilizzare quelli che non presentano tali condizioni.

#### ▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel Processo Sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche autorità ed evitare di esporre nelle comunicazioni destinate alle Autorità, di volta in volta interessate, fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ABI.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ABI;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento dell'Associazione e degli organi sociali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni dell'Associazione;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e, se necessario, all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;

- in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche sociali presso le società su cui ABI esercita attività di direzione e coordinamento, evitino di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto vantaggio o interesse di queste o dell'Associazione stessa.

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel Processo di *Approvvigionamento* poiché implicano il (o risultano comunque strumentali al) trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è anche necessario che i soggetti coinvolti tengano delle condotte che trovino adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito dell'unità organizzativa di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- si astengano dal ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- osservino tutte le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **REATI TRIBUTARI**

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*. Ed è per tale ragione che i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ABI. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità e al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è dunque necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;

- mettere a disposizione dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione dell'Associazione, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Amministrazione fiscale;
- prevedere e rispettare appositi contratti per l'esternalizzazione di servizi di amministrazione e tesoreria da e verso le altre società controllate, che regolino diritti e doveri in capo alle controparti;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con i fornitori, i consulenti e i collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

#### ▪ **CONTRABBANDO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto analizzati, i Destinatari sono tenuti al rispetto di determinati principi generali di condotta, in particolare è fatto divieto di:

- contravvenire alla normativa riguardante la libera circolazione delle merci nell'Unione Europea;
- contravvenire alla normativa vigente in materia doganale.

## **2.6 PRESIDI SPECIFICI ADOTTATI**

### **2.6.1 PROCEDURE ADOTTATE**

L'Associazione ha adottato una serie di presidi e controlli specifici che regolamentano tutti i Processi anche trasversalmente.

Con riferimento al Processo di *Approvvigionamento* rilevano in particolare le procedure contenute all'interno del:

- Regolamento di Amministrazione
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
- Disposizioni sul "Ciclo Acquisti" - procedure per le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Regolamento Privacy
- Regolamento per l'utilizzo della Posta Elettronica e della Rete Internet
- Procedura a supporto del ciclo di vita delle Utenze
- Documento sulle Misure di Sicurezza

### 2.6.2 LIVELLI AUTORIZZATIVI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

L'Associazione ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione del Processo di *Approvvigionamento*, e in particolare:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo “*Procedure Adottate*”;
- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti societari e per la gestione delle operazioni straordinarie;
- costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel presente Processo.

### 2.6.3 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

La tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione sono garantite anche per consentire la ricostruzione delle responsabilità, le motivazioni delle scelte e le fonti informative.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza e della valutazione complessiva delle scelte effettuate.

Con specifico riferimento alle varie fattispecie di reato individuate sono stati previsti i seguenti presidi:

- definizione di un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi informatici dell'Associazione;
- esistenza di *policy* specifiche per definire le modalità di utilizzo dei diversi strumenti informatici;
- disponibilità di dati e informazioni per le diverse unità organizzative attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- monitoraggio attraverso linee di *reporting* periodico;
- esistenza di procedure che descrivono i ruoli, le responsabilità e le modalità operative cui attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti private;
- esistenza di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori, per la validazione della fornitura dei beni/servizi e per la valutazione complessiva degli stessi anche sotto il profilo del rispetto della normativa applicabile;
- utilizzo di idonei dispositivi contrattuali adeguatamente formalizzati, che contengono la previsione di una specifica clausola che vincola il fornitore al rispetto dei principi etico-comportamentali adottati dall'Associazione, la cui violazione determinerà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

## **2.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ciascun responsabile di vice Direzione e di Direzione è tenuto a effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile e all'OdV.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**PARTE SPECIALE**  
**PROCESSO (3)**  
*GESTIONE CONSULENZE*

### 3. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE CONSULENZE

#### 3.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il Processo di *Gestione Consulenze* si estrinseca nell'insieme delle **procedure volte alla ricerca e all'individuazione di professionisti, prestatori d'opera o consulenti che possano fornire delle attività intellettuali a supporto del corretto svolgimento delle attività aziendali.**

In particolare, rientrano nel Processo in esame le attività finalizzate (i) all'individuazione e alla scelta del professionista, del prestatore d'opera o del consulente più adatto al quale rivolgersi, (ii) al controllo del rispetto del **budget annuale**, (iii) alla conclusione degli accordi con i singoli professionisti, prestatori d'opera o consulenti, (iv) alla valutazione di questi, (v) all'autorizzazione dei pagamenti e relativa contabilizzazione, (vi) alla sottoscrizione dei contratti e/o lettere d'incarico per il servizio.

Nell'ambito del Processo sono individuate specifiche **Attività Sensibili** rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Valutazione, selezione e scelta del professionista
- Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico o contratto
- Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo), di tipo giuslavoristico, civile/immobiliare e "istituzionale"
- Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione

All'interno di queste attività, a volte trasversalmente alle stesse, il Processo prevede delle **sub-attività**:

- o Gestione del rapporto con i professionisti, i tecnici, prestatori d'opera e consulenti in generale
- o Gestione contrattualistica del rapporto con i professionisti, i tecnici, prestatori d'opera e consulenti in generale
- o Controllo correttezza fatture rispetto ai contratti o agli incarichi conferiti

#### 3.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Gestione Consulenze* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto dall'Associazione è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Valutazione, selezione e scelta del professionista Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico o contratto Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione

		Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Valutazione, selezione e scelta del professionista Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico o contratto Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.)	Valutazione, selezione e scelta del professionista Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Valutazione, selezione e scelta del professionista Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico o contratto Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
	Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Valutazione, selezione e scelta del professionista Redazione e sottoscrizione lettera d'incarico o contratto Ricevuta fattura professionista, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Gestione del contenzioso e del precontenzioso (anche in fase di accordo transattivo)

all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	
---	--	--

### **3.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE CONSULENZE**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rinvia alla descrizione dei reati contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del Modello, oltre a riportare, qui di seguito, la rilevanza delle condotte vietate nel Processo di *Gestione delle Consulenze*.

#### **3.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)**

##### **3.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **3.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Consulenze**

Il Processo di *Gestione Consulenze* potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche da parte di più unità organizzative, dei reati di corruzione (propria/impropria), ad esempio attraverso l'erogazione o la promessa di erogazione - diretta o indiretta - di denaro o utilità, a soggetti segnalati, graditi o comunque vicini ad un funzionario pubblico, al fine di creare provviste o altra utilità da utilizzare in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Così come la gestione delle consulenze, in rapporto alla nomina del professionista esterno o alla gestione di eventuali contenziosi e precontenziosi, potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di corruzione in atti giudiziari al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli all'Associazione.

#### **3.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

##### **3.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **3.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Consulenze**

Le attività ricomprese nel Processo in esame comportano plurimi contatti con soggetti terzi, pubblici e privati e potrebbero presentare profili di rischio per la commissione, anche da parte di più unità

organizzative, del reato di corruzione tra privati qualora si creino provviste di denaro o di altra utilità da utilizzare per dazioni improprie a soggetti privati al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio. Ad esempio, potrebbero ipotizzarsi fattispecie di reato quali quelle in esame al fine di incentivare Enti di Certificazione a rilasciare certificazioni in assenza dei requisiti richiesti dalle normativa/regolamenti di riferimento; incentivare le società che asseverano i costi di formazione sostenuti da ABI a rilasciare asseverazioni in assenza dei requisiti richiesti dalle normativa/regolamenti di riferimento; incentivare i professionisti a concludere contratti per un prezzo sensibilmente inferiore ai prezzi di mercato.

### **3.3.3 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)**

#### **3.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **3.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Consulenze**

La finalità della norma, che punisce il reato di *“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”* (art. 377 bis c.p.), è la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone); nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti) cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Il soggetto attivo del reato è un soggetto che, attraverso le condotte tipiche descritte, induce il soggetto passivo ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione.

La gestione di eventuali contenziosi può presentare profili di rischio, per lo più strumentale, in relazione alla commissione, anche da parte di più unità organizzative, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ad esempio, creando provviste di denaro occulte da utilizzare per indurre persone chiamate a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a non testimoniare.

### 3.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE

Nel Processo di *Gestione Consulenze*, sono coinvolti i seguenti soggetti e unità organizzative:

- Richiedente
- Responsabile dell'Unità Organizzativa
- Responsabile di Vice Direzione Generale, Direzione o Servizio interessato dalla richiesta
- Vice Direzione Generale, Relazioni Istituzionali, Media e Gestione Interna
- Direttore Generale
- Responsabile della Direzione Amministrazione, Risorse Umane e Patrimonio
- Ufficio Amministrazione Finanza e Patrimonio
- Ufficio Pianificazione, Compliance e Acquisti
- Ufficio Sistemi e Cybersecurity

### 3.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

#### 3.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del Processo di *Gestione Consulenze* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa riportata nell'**Allegato A** e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del Processo in esame, così come descritte analiticamente nell'**Allegato A** del Modello;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

#### 3.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel Processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti **principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato**.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ABI, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività associativa, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

È pertanto vietato:

- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere in favore di terzi somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure aziendali;
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato.

Eventuali situazioni di irregolarità vanno prontamente riferite all'OdV.

#### ▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel Processo Sensibile in esame i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche Autorità ed evitare di esporre nella comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ABI.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ABI;
- garantiscano il regolare funzionamento e andamento dell'Associazione e degli organi sociali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni dell'Associazione;

➤ comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza.

▪ **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Per le Attività potenzialmente Sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'Associazione tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico dell'Associazione.

Inoltre, è necessario che i Destinatari del Modello rispettino le seguenti disposizioni:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, (i) prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti, (ii) non accettino denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dall'Associazione medesima, (iii) non tengano alcuna forma di condizionamento che possa indurre a rendere dichiarazioni non veritiere;
- avvertano, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'Associazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'OdV di (i) ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, (ii) di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

### **3.6 PRESIDI SPECIFICI ADOTTATI**

#### **3.6.1 PROCEDURE ADOTTATE**

L'Associazione ha adottato una serie di presidi e controlli specifici che regolamentano tutti i Processi anche trasversalmente.

Con riferimento al Processo di *Gestione Consulenze* rilevano in particolare le procedure contenute all'interno del:

- Regolamento di Amministrazione
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
- Disposizioni sul “Ciclo Acquisti” - procedure per le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione

### **3.6.2 LIVELLI AUTORIZZATIVI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI**

L'Associazione ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione del Processo di *Gestione Consulenze*, e in particolare:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo “*Procedure Adottate*”;
- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti societari e per la gestione delle operazioni straordinarie;
- costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel presente Processo.

### **3.6.3 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE**

La tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione sono garantite anche per consentire la ricostruzione delle responsabilità, le motivazioni delle scelte e le fonti informative.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza e della valutazione complessiva delle scelte effettuate.

Con specifico riferimento alle varie fattispecie di reato individuate sono stati previsti i seguenti presidi:

- disponibilità di dati e informazioni per le diverse unità organizzative attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- monitoraggio attraverso linee di *reporting* periodico;
- esistenza di procedure che descrivono i ruoli, le responsabilità e le modalità operative cui attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti.

### **3.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ciascun responsabile di Vice Direzione e di Direzione è tenuto a effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile e all'OdV.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**PARTE SPECIALE**

**PROCESSO (4)**

***GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI***

#### 4. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

##### 4.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* consiste nell'**attività dell'Associazione volta alla gestione e all'utilizzo dei sistemi informatici di ABI.**

In particolare, rientrano nel processo in esame tutte le attività concernenti la definizione dei criteri e delle modalità operative volte a un corretto utilizzo dei sistemi informatici e dei privilegi di accessi ai sistemi e ai servizi di *information technology* forniti dall'Associazione.

Nell'ambito del Processo sono individuate specifiche Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
- Installazione e gestione di *hardware* e *software* su sistemi informatici e telematici

All'interno di queste attività, a volte trasversalmente alle stesse, il Processo prevede delle **sub-attività**:

- o Gestione infrastrutture IT (reti, database)
- o Sviluppo e manutenzione sistemi
- o Supporto utente
- o Innovazione e ricerca IT
- o Monitoraggio qualità IT
- o Gestione rischi sicurezza, *privacy* e *disaster recovery*

##### 4.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto dall'Associazione è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)	Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)	Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Installazione e gestione di hardware e software su sistemi informatici e telematici
	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)	Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Installazione e gestione di hardware e software su sistemi informatici e telematici

	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quinquies c.p.)	Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Installazione e gestione di hardware e software su sistemi informatici e telematici
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25 novies)	Reati in materia di software e banche dati (Art.171 bis L.633/1941)	Detenzione, gestione o utilizzo di codici di accesso a sistemi informatici e telematici Installazione e gestione di hardware e software su sistemi informatici e telematici

### 4.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rinvia alla descrizione dei reati contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del Modello, oltre a riportare, qui di seguito, la rilevanza delle condotte vietate nel Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici*.

#### 4.3.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS)

##### 4.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### 4.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione dei Sistemi Informatici

La diffusa digitalizzazione dei processi (fortemente accelerata negli ultimi anni in particolare nel settore delle comunicazioni) rende rilevanti i reati informatici in quasi tutti i Processi e nello specifico in quello di *Gestione dei Sistemi Informatici*. È, infatti, ormai nota l'accessibilità e la facile utilizzabilità di *software* sia di uso comune, che rendono estremamente semplice la falsificazione e la alterazione di documenti informatici, che dei *malware*, con funzioni più disparate, che rendono relativamente semplici da realizzare operazioni di *hackeraggio* anche per chi non abbia competenze informatiche.

Si rammenta che, in funzione della crescente pervasività dell'utilizzo dei sistemi informatici al fine di gestire dati ed informazioni, un'adeguata IT *governance* costituisce un presidio fondamentale nel sistema di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 per assicurare il rispetto dei principi di tracciabilità e ripercorribilità dei processi decisionali e delle scelte dell'Associazione.

La rilevanza di tali fattispecie di reato potrebbe, ad esempio, rilevare nel caso in cui si danneggino i dati, le informazioni e i programmi gestiti da un sistema informatico di terzi o della P.A. (es. concorrenti, fornitori, autorità pubbliche) ovvero si danneggino i sistemi informatici o telematici di terzi o della P.A. (es. concorrenti, fornitori, autorità pubbliche) al fine di ottenere un profitto e/o un indebito vantaggio.

#### **4.3.2 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)**

##### **4.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **4.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione dei Sistemi Informatici**

Il Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* potrebbe presentare profili di rischio per la commissione, anche da parte di più unità organizzative, dei delitti in materia di delitti d'autore, qualora, non si rispettino, nelle attività di sviluppo *software* effettuate internamente, i diritti d'autore di terzi; ovvero quando si utilizzino codici sorgenti non originali o per i quali non sia stata precedentemente ottenuta una specifica autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti.

#### **4.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE**

Nel Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* sono coinvolti i seguenti soggetti e unità organizzative:

- Richiedente
- Responsabile dell'Unità Organizzativa
- Responsabile di Vice Direzione Generale, Direzione o Servizio interessato dalla richiesta
- Vice Direzione Generale, Relazioni Istituzionali, Media e Gestione Interna
- Direttore Generale
- Ufficio Sistemi e *Cybersecurity*

Inoltre, al Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* – in considerazione dell'ampiezza delle attività svolte – sono potenzialmente interessate molteplici altre funzioni anche non direttamente coinvolte nell'esecuzione delle attività tipiche dello stesso Processo: le diverse funzioni difatti collaborano tra loro al fine di assicurare nel perseguimento degli obiettivi comuni nonché una maggiore flessibilità nella gestione dell'attività di lavoro.

#### **4.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO**

##### **4.5.1 CONDOTTE VIETATE**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* sono tenuti a osservare le previsioni di

legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa riportata nell'**Allegato A** e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame, così come descritte analiticamente nell'**Allegato A** del Modello;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

#### 4.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel Processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti **principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato**.

##### ▪ **DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

I delitti informatici e il trattamento illecito di dati ritenuti rilevanti per l'Associazione in relazione al processo in esame hanno una potenziale ampia applicabilità alle aree sensibili individuate.

**È pertanto fondamentale che i Destinatari del Modello garantiscano, anche tramite l'ausilio un sistema di controllo a presidio dei Processi adottati<sup>10</sup>, che i dati aziendali siano preservati da accessi impropri che possano manomettere le informazioni e siano utilizzati esclusivamente dai soggetti autorizzati.**

**Sulla base di detti principi, ABI ha impostato una serie di misure di sicurezza per evitare accessi contro la volontà del titolare del relativo diritto.**

In particolare, al fine di evitare di:

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui o anche solo mettere in pericolo l'integrità e la disponibilità di informazioni, dati

---

<sup>10</sup> Il sistema di controllo interno, come definito dal documento "CoSo Framework SCIGR", è il processo presidiato dal *Management* e dagli altri membri della struttura associativa, che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- ✓ efficacia ed efficienza delle attività operative (c.d. controllo di gestione);
- ✓ affidabilità delle informazioni e del *reporting* economico/finanziario (c.d. controllo amministrativo-contabile);
- ✓ conformità alle leggi e ai regolamenti (*compliance*).

In altri termini, il controllo interno è l'insieme di tutte quelle procedure adottate per tutelare il patrimonio dell'Associazione, controllare l'accuratezza e l'attendibilità dei dati contabili, promuovere l'efficienza operativa e vigilare sul rispetto delle politiche di gestione, nonché delle normative vigenti attraverso adeguati flussi informativi.

- o programmi utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad esso pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
  - danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico al fine di ottenere un profitto/indebito vantaggio;
  - alterare, mediante l'utilizzo di firma elettronica o comunque in qualsiasi modo, documenti informatici;
  - ottenere profitti/indebiti vantaggi derivanti dall'acquisizione e/o danneggiamento di informazioni riservate relative a terze parti e/o distruzione dei dati in essi inclusi;
  - ottenere profitti/indebiti vantaggi derivanti dallo sfruttamento di informazioni illecitamente acquisite da terze parti;
  - ottenere autorizzazioni, licenze e/o concessioni pubbliche in assenza dei requisiti/presupposti richiesti;
  - trarre in inganno Autorità Pubbliche in merito alla reale situazione dell'Associazione;
  - incorrere in sanzioni comminate da parte di Autorità Pubbliche e/o minimizzarne l'entità;
  - danneggiare i dati, informazioni e programmi gestiti da un sistema informatico di terzi o della P.A. (es. concorrenti, fornitori, autorità pubbliche) al fine di ottenere un profitto/indebito vantaggio.

▪ **DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento del proprio *business*. Ed è per tale ragione che i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni relative all'Associazione. Occorre, dunque, agire ispirandosi al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità e al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è dunque necessario:

- imporre – qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/*outsourcer* nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo dell'Associazione – nei contratti stipulati con i fornitori il rispetto di idonee misure di sicurezza anche nell'ottica di prevenire la commissione di reati che possano comportare una responsabilità per ABI;
- rispettare, nelle attività di sviluppo *software* effettuate internamente, i diritti d'autore di terzi utilizzando esclusivamente codici sorgenti originali o per i quali si sia precedentemente ottenuta una specifica autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti;
- tutelarsi contrattualmente, nel caso di sviluppi *software* affidati in appalto a società esterne, anche ai fini della prevenzione della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, nei confronti dei fornitori rispetto a possibili violazioni del diritto d'autore e più in generale dei diritti di proprietà intellettuale da questi commesse quali, a titolo esemplificativo, utilizzo di software contraffatto e/o di codici sorgenti o parti di essi appartenenti a terzi in assenza delle necessarie autorizzazioni;
- verificare la presenza di una dichiarazione di manleva dello sviluppatore/fornitore, attestante l'originalità del *software* acquistato/sviluppato ed il rispetto della legge sul diritto d'autore;
- garantire la corretta archiviazione di tutti i documenti informatici prodotti al fine di assicurare la tracciabilità delle decisioni operative nelle varie attività.

## **4.6 PRESIDI SPECIFICI ADOTTATI**

### **4.6.1 PROCEDURE ADOTTATE**

L'Associazione ha adottato una serie di presidi e controlli specifici che regolamentano tutti i Processi anche trasversalmente.

Con riferimento al Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici* rilevano in particolare le procedure contenute all'interno del:

- Documento sulle misure di sicurezza
- Regolamento *privacy*
- Regolamentazione per l'utilizzo della posta elettronica e della rete internet

### **4.6.2 LIVELLI AUTORIZZATIVI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI**

L'Associazione ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione del Processo di *Gestione dei Sistemi Informatici*, ed in particolare:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo "*Procedure Adottate*";

- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel presente Processo.

#### **4.6.3 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE**

La tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione sono garantite anche per consentire la ricostruzione delle responsabilità, le motivazioni delle scelte e le fonti informative.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza e della valutazione complessiva delle scelte effettuate.

Con specifico riferimento alle varie fattispecie di reato individuate sono stati previsti i seguenti presidi:

- definizione di un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi informatici dell'Associazione;
- esistenza di *policy* specifiche per definire modalità di utilizzo dei diversi strumenti informatici e di *mobile office*, come indicato nelle procedure;
- tracciabilità delle singole fasi del Processo per consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte;
- esistenza di controlli specifici in merito alla gestione della proprietà intellettuale dell'Associazione.

#### **4.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ciascun responsabile di Vice Direzione e di Direzione è tenuto ad effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile e all'OdV.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**PARTE SPECIALE**

**PROCESSO (5)**

***GESTIONE DELLE RISORSE UMANE***

## 5. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### 5.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il Processo di *Gestione delle Risorse Umane* è caratterizzato dall'insieme di tutte quelle attività necessarie alla **costituzione del rapporto di lavoro tra l'Associazione e una persona fisica**.

In particolare, rientrano nel processo in esame le attività atte a (i) curare le politiche, gli indirizzi e tutti gli adempimenti relativi al **reclutamento, amministrazione, gestione, formazione e sviluppo del personale**, (ii) assicurare, in coordinamento con il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali ed il DPO (*Data Protection Officer*), l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza, trattamento dei dati personali e **privacy**, (iii) contabilizzare il **costo del lavoro** (e correlata determinazione di salari, stipendi, altre remunerazioni).

Nell'ambito del Processo sono individuate specifiche Attività Sensibili rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Attività formative dipendenti
- Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto
- Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di *bonus* ed incentivi
- Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
- Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori
- Ricerca e selezione del personale

### 5.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Gestione delle Risorse Umane*, a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto dall'Associazione, è associato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto

		Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
	Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
Reati societari (Art. 25 ter)	False comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (Artt. 2621 e 2621 bis c.c.)	Attività formative dipendenti Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)	Attività formative dipendenti

		<p>Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto</p> <p>Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi</p> <p>Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori</p> <p>Ricerca e selezione del personale</p>
Delitti contro la personalità individuale (Art. 25 quinquies)	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)	<p>Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto</p> <p>Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi</p> <p>Ricerca e selezione del personale</p>
	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)	<p>Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto</p> <p>Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi</p> <p>Ricerca e selezione del personale</p>
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies)	Ricettazione (Art. 648 c.p.)	<p>Attività formative dipendenti</p> <p>Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto</p> <p>Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi</p> <p>Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta</p> <p>Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori</p> <p>Ricerca e selezione del personale</p>
	Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)	<p>Attività formative dipendenti</p> <p>Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto</p> <p>Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi</p> <p>Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta</p> <p>Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori</p> <p>Ricerca e selezione del personale</p>
	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.)	<p>Attività formative dipendenti</p> <p>Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto</p> <p>Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi</p> <p>Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta</p>

		Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
	Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25 decies)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta Gestione rapporti con la Rappresentanza dei lavoratori Ricerca e selezione del personale
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25 duodecies)	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. 286/1998)	Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Ricerca e selezione del personale
	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998)	Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Ricerca e selezione del personale
Razzismo e xenofobia (Art. 25 terdecies)	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)	Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Ricerca e selezione del personale
Reati tributari (Art. 25 quinquedecies)	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi

	Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
Dichiarazione infedele (Art. 4 D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
Omessa dichiarazione (Art. 5 D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta
Indebita compensazione (Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000)	Attività formative dipendenti Decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di <i>bonus</i> ed incentivi Gestione dei rimborsi spese e spese di trasferta

### **5.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie delittuose punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rinvia alla descrizione dei reati contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del Modello, oltre a riportare, qui di seguito, la rilevanza delle condotte vietate nel Processo di *Gestione delle Risorse Umane*.

#### **5.3.1 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)**

##### **5.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **5.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

La gestione e amministrazione del personale può presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di cui sopra, anche da parte di più unità organizzative, qualora:

- al fine di realizzare un ingiusto profitto, si assuma personale riconducibile/segnalato da funzionari pubblici, soggetti apicali di fornitori/clienti/terze parti o soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi;
- al fine di realizzare un ingiusto profitto, sia posto in essere un sistema di incentivazione che presenti obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o sfidanti, tali da poter indurre i dipendenti a porre in essere condotte illecite;
- vengano riconosciuti incentivi/*bonus* a favore del personale o avanzamenti di carriera/aumenti di stipendio parzialmente o totalmente fittizi.

#### **5.3.2 REATI SOCIETARI (ART. 25 TER)**

##### **5.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

##### **5.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

La gestione di promozioni al personale ovvero la gestione amministrativa della forza lavoro potrebbe presentare profili di rischio per la commissione, anche da parte di più unità organizzative, del reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati qualora vengano riconosciuti incentivi a

favore del personale parzialmente o totalmente fittizi, ovvero vengano predisposte buste paga (e correlata determinazione di salari, stipendi, altre remunerazioni) parzialmente o totalmente fittizie, ovvero vengano remunerati o comunque gratificati impropriamente funzionari pubblici o soggetti privati al fine di ottenere illecitamente un interesse o un vantaggio per l'Associazione.

### **5.3.3 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES)**

#### **5.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **5.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

La gestione e selezione del personale potrebbe essere propedeutica, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione dei reati di cui sopra, nel caso in cui venga assunta o impiegata manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

### **5.3.4 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)**

#### **5.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **5.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

L'attività di gestione del personale potrebbe essere propedeutica, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio nel caso in cui, ad esempio, vengano riconosciuti incentivi a favore del personale utilizzando proventi derivanti dalla commissione di illeciti.

### **5.3.5 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES)**

#### **5.3.5.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **5.3.5.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

La finalità della norma di cui all'art. 377 *bis* c.p. è la tutela della corretta attuazione del procedimento probatorio attraverso la formazione di un materiale conoscitivo non inquinato da comportamenti provenienti dall'esterno.

Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisce la facoltà di non rispondere: l'indagato o l'imputato; l'indagato o l'imputato di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone); nonché quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.

Il soggetto attivo è un soggetto che attraverso le condotte tipiche descritte, induce il soggetto passivo ad avvalersi della facoltà di non rispondere o a dichiarare il falso nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione.

La *Gestione delle Risorse Umane* può presentare profili di rischio, per lo più strumentale, in relazione alla commissione, anche da parte di più unità organizzative, del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria, ad esempio, creando provviste di denaro occulte da utilizzare per indurre persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria a renderle non veritiere ovvero ad avvalersi della facoltà di non rispondere o di non testimoniare.

### **5.3.6 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES)**

#### **5.3.6.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **5.3.6.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

L'attività di selezione e gestione del personale potrebbe essere propedeutica, anche da parte di più unità organizzative, alla commissione dei reati di cui sopra nel caso in cui venissero assunti lavoratori di Paesi extra-UE, in assenza di permesso di soggiorno in corso di validità, al fine di corrispondere uno stipendio inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale o corrispondere meno contributi previdenziali, generando così un indebito vantaggio economico all'Associazione.

### **5.3.7 RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES)**

#### **5.3.7.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **5.3.7.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

L'attività di *Gestione delle Risorse Umane* presenta profili di rischio in ordine alla commissione dei reati di cui sopra, anche da parte di più unità organizzative, nella misura in cui, da una parte, può riguardare l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino di altra etnia, nazionalità o religione, non residente in Italia, dall'altra, può riguardare l'instaurazione di un rapporto di lavoro con un cittadino di

altra etnia, nazionalità o religione, residente in Italia. L'attuazione del principio di parità di trattamento fra persone nell'ambito lavorativo si realizza evitando: la discriminazione c.d. diretta, che sussiste quando, a causa della etnia, nazionalità o religione, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; la discriminazione c.d. indiretta, che sussiste quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

Il dato testuale della norma può essere inteso anche in senso lato, imponendo, dunque, di non tenere comportamenti volti a creare forme di discriminazione diverse da quelle espressamente previste, quali, ad esempio, discriminazioni di genere; discriminazioni determinate dal diverso orientamento religioso e/o credo politico.

### **5.3.8 REATI TRIBUTARI (ART. 25 QUINQUEDECIES)**

#### **5.3.8.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **5.3.8.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione delle Risorse Umane**

La gestione e l'amministrazione del personale, che include la gestione degli adempimenti previdenziali e fiscali, potrebbe presentare profili di rischio di realizzazione dei reati tributari indicati nell'art. 25 *quinquedecies* del Decreto qualora, ad esempio, non vengano versate le ritenute, utilizzando in compensazione crediti inesistenti; ovvero, ancora, qualora vengano predisposte buste paga (e correlata determinazione di salari, stipendi, altre remunerazioni) parzialmente o totalmente fittizie, creando i presupposti per la successiva predisposizione di dichiarazioni fraudolente/infedeli e, di conseguenza, per evitare adempimenti (es. pagamento di imposte) a carico dell'Associazione o minimizzare l'impatto degli stessi.

### **5.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE**

Nel Processo di *Gestione delle Risorse Umane* sono coinvolti i seguenti soggetti e unità organizzative:

- Richiedente
- Responsabile dell'Unità Organizzativa
- Responsabile di Vice Direzione Generale, Direzione o Servizio interessato dalla richiesta
- Vice Direzione Generale, Relazioni Istituzionali, Media e Gestione Interna
- Direttore Generale

- Responsabile della Direzione Amministrazione, Risorse Umane e Patrimonio
- Ufficio Risorse Umane e Organizzazione

## 5.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO

### 5.5.1 CONDOTTE VIETATE

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del Processo di *Gestione delle Risorse Umane* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa riportata nell'**Allegato A** e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame, così come descritte analiticamente nell'**Allegato A** del Modello;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

### 5.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel Processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti **principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato**.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ABI, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito dell'Associazione, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

È dunque necessario:

- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;

- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.);
- evitare di creare delle situazioni di vantaggio a favore di Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di un Pubblico Servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- evitare di creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta.

È pertanto vietato:

- corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia delle relazioni<sup>11</sup>;
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere in favore di terze persone somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure;
- assicurare che i rapporti con i funzionari pubblici siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri e che tali rapporti avvengano nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza.

Eventuali situazioni di irregolarità vanno prontamente riferite all'OdV.

#### ▪ **REATI SOCIETARI**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari che possano avere rilevanza nel Processo Sensibile in esame, i Destinatari devono effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività la trasmissione dei dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificatamente richiesti dalle pubbliche autorità ed evitare di esporre nella comunicazioni destinate alle Autorità di volta in volta interessate fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di ABI.

In ragione di quanto appena esposto, è necessario che i soggetti coinvolti:

- mantengano una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le

---

<sup>11</sup> Con riferimento al concetto di modico valore, si veda la nota 8, pagina [53] del Processo *Amministrativo e Finanziario*.

attività finalizzate all'acquisizione, elaborazione, gestione e comunicazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di ABI;

- garantiscano il regolare funzionamento e andamento dell'Associazione e degli organi sociali, agevolando e assicurando tutte le forme di controllo interno sulla gestione sociale previste dalla legge nonché favorendo la libera formazione e assunzione delle decisioni dell'Associazione;
- comunichino in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili delle quali venissero a conoscenza;
- in generale, nel caso in cui i Destinatari ricoprano cariche sociali presso le società controllate, evitino di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di fatti o atti a diretto vantaggio o interesse delle società controllate o dell'Associazione.

▪ **RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

I reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro e autoriciclaggio assumono rilievo nel processo di *Gestione delle Risorse Umane* poiché implicano il (o risultano comunque strumentali al) trasferimento attivo o passivo di beni, denaro od altre utilità che – qualora risultassero di provenienza illecita – comporterebbero, di fatto, un rischio.

Per tali ragioni è necessario che i Destinatari coinvolti tengano sempre dei comportamenti che, non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari:

- si astengano dal ricevere, trasmettere, trasferire, vendere, acquistare beni, denaro o altre utilità, nella consapevolezza o nel dubbio della loro provenienza illecita;
- osservino tutte le norme di legge esistenti circa la circolazione del denaro contante;
- non intrattengano rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- si astengano dall'impiegare in attività economiche e finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

▪ **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

Per le Attività potenzialmente Sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testi nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'Associazione tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico dell'Associazione.

Inoltre, è necessario che i Destinatari del Modello rispettino le seguenti disposizioni:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, (i) prestino una fattiva collaborazione e rendano dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti, (ii) non accettino denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dall'Associazione medesima, (iii) non tengano alcuna forma di condizionamento che possa indurre a rendere dichiarazioni non veritiere;
- avvertano, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno dell'Associazione (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'OdV di (i) ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo), che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente, (ii) di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altre utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria.

▪ **IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi del delitto di impiego di cittadini di paesi terzi senza regolare permesso di soggiorno, i Destinatari interessati devono mantenere sempre dei comportamenti che non solo siano improntati alla correttezza, trasparenza e collaborazione nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ma anche che, nello specifico, possano trovare una adeguata giustificazione in relazione all'attività in concreto esercitata nell'ambito della funzione di appartenenza.

In particolare, è necessario che i Destinatari del Modello:

- evitino di instaurare rapporti di lavoro, anche mediante interposte persone, qualora incorra il rischio di impiegare cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno regolare;
- evitino di ricorrere, sostenere o utilizzare lavoro obbligato, ottenuto da una persona sotto minaccia, senza che quest'ultima si sia offerta volontariamente, o per il quale detto lavoro o servizio sia richiesto come forma di pagamento di un debito;
- evitino di attuare o dare sostegno alla discriminazione nell'assunzione, nella remunerazione, nella

promozione, nel licenziamento o nel pensionamento in base a razza, ceto, religione, invalidità, sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, etc.;

- evitino di assumere personale, anche con contratti temporanei, in violazione delle normative vigenti (ad esempio, in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, età anagrafica, etc.);
- evitino di sottoporre i propri dipendenti a condizioni igienico sanitarie non idonee;
- evitino di impiegare personale in modalità assoggettabili al concetto di sfruttamento così come definito nell'art. 25 *quinquies* del D. Lgs. 231/2001;
- evitino di instaurare rapporti con fornitori (ad. es. società interinali) qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre l'Associazione al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D. Lgs. 231/2001.

#### ▪ **RAZZISMO E XENOFOBIA**

Al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dall'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001 è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate all'assunzione di personale e al suo impiego in ABI; nonché assicurare che il processo di assunzione e impiego sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.

Oltre ai comportamenti da tenere in conformità al dato testuale della norma di cui all'art. 604 *bis* c.p. - richiamata dall'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001 – l'Associazione promuove altresì una cultura caratterizzata dall'assenza di discriminazioni razziali, culturali, ideologiche, sessuali, fisiche, morali, religiose o di altra natura, offrendo pari opportunità a parità di condizioni, così come anche previsto dall'art. 4.2 del Codice Etico.

Nello specifico, è fatto assoluto divieto di:

- trattare una persona meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, a causa dell'etnia, nazionalità o religione;
- dare disposizioni o applicare criteri o prassi apparentemente neutri, che possono mettere persone di una determinata etnia, nazionalità o religione in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
- tenere comportamenti volti a creare forme di discriminazione, quali, ad esempio, discriminazioni di genere, discriminazioni determinate dal diverso orientamento religioso e/o credo politico.

## ▪ REATI TRIBUTARI

La rilevanza e diffusione delle attività a rischio rientranti nell'alveo dei reati tributari impone il rispetto di determinati principi di comportamento quale presupposto essenziale per il corretto svolgimento della propria attività. Ed è per tale ragione che i Destinatari del Modello sono tenuti a mantenere una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'acquisizione ed elaborazione dei dati e delle informazioni destinate a consentire un fondato giudizio sulla situazione fiscale di ABI. Occorre, dunque, mantenere una condotta improntata al principio di segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità e al rispetto dei poteri e delle deleghe attribuiti.

Per garantire il rispetto di tali principi è dunque necessario:

- conservare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e fiscali, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- mettere a disposizione dei soggetti che svolgono le attività di controllo contabile e fiscale i documenti sulla gestione dell'Associazione, onde consentire a tali organismi di espletare le necessarie verifiche;
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni/dichiarazioni previste dalla legge nei confronti dell'Autorità fiscale nazionale;
- prevedere e rispettare appositi contratti per l'esternalizzazione di servizi di amministrazione e tesoreria da e verso le altre società controllate, che regolino diritti e doveri in capo alle controparti;
- definire per iscritto qualsiasi tipo di accordo con i fornitori, i consulenti e i collaboratori in modo da rendere evidenti i termini dell'accordo stesso, con particolare riguardo alla tipologia di incarico/transazione e alle condizioni economiche sottostanti;
- comunicare in forma scritta, al proprio responsabile e all'OdV, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità contabili e fiscali delle quali venissero a conoscenza.

## 5.6 PRESIDI SPECIFICI ADOTTATI

### 5.6.1 PROCEDURE ADOTTATE

L'Associazione ha adottato una serie di presidi e controlli specifici che regolamentano tutti i Processi anche trasversalmente.

Con riferimento al Processo di *Gestione delle Risorse Umane* rilevano in particolare le procedure contenute all'interno del:

- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento

### 5.6.2 LIVELLI AUTORIZZATIVI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

L'Associazione ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione del Processo di *Gestione delle Risorse Umane*, ed in particolare:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del processo, come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo “*Procedure Adottate*”;
- esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione degli adempimenti societari e per la gestione delle operazioni straordinarie;
- adozione di procedure specifiche, in conformità alle previsioni dell'art. 30 T.U.S., nelle quali sono formalizzate le funzioni operative e le attività finalizzate a garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

### 5.6.3 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE

La tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione sono garantite anche per consentire la ricostruzione delle responsabilità, le motivazioni delle scelte e le fonti informative.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza e della valutazione complessiva delle scelte effettuate.

Con specifico riferimento alle varie fattispecie di reato individuate sono stati previsti i seguenti presidi:

- esistenza di procedure che descrivono i ruoli, le responsabilità e le modalità operative cui attenersi per la gestione delle interazioni con le diverse tipologie di controparti private/lavoratori stranieri;
- monitoraggio attraverso linee di *reporting* periodico;
- disponibilità di dati e informazioni per la funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- inserimento di specifiche clausole nei contratti con cui i terzi o si obbligano a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/2001, o dichiarano di conoscere e si obbligano a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello adottati dall'Associazione;
- verifica della regolarità dell'eventuale cittadino straniero e della permanenza in territorio nazionale in base alla vigente normativa italiana prima dell'assunzione, attraverso la compilazione di un'autocertificazione;
- esistenza, nella fase di amministrazione del personale, di norme operative per la gestione del processo amministrativo/contabile del personale, attraverso modalità di *escalation* autorizzativa

con riferimento alla formalizzazione della lettera di assunzione, ovvero all'assegnazione di *bonus* o incentivi.

#### **5.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ciascun responsabile di Vice Direzione e di Direzione è tenuto a effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio diretto responsabile e all'OdV.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**ABI Associazione Bancaria Italiana**



**PARTE SPECIALE**

**PROCESSO (6)**

***GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE***

## 6. REATI PRESUPPOSTO ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE

### 6.1 DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Il Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* è caratterizzato dall'esistenza di una serie di procedure volte all'**organizzazione, predisposizione, controllo, prevenzione e gestione di tutti i presidi necessari all'Associazione per conformarsi alle normative sulla sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela ambientale.**

In particolare, rientrano nel Processo in esame le attività volte (i) alla **valutazione dei rischi** in tema di sicurezza e ambiente, (ii) all'analisi specifica degli **ambienti di lavoro**, (iii) all'individuazione dei **pericoli**, (iv) alla predisposizione dei **presidi** per prevenire i pericoli individuati, (v) alla **verifica** dell'efficacia dei miglioramenti adottati.

Nell'ambito del Processo esaminato sono individuate specifiche **Attività Sensibili** rispetto alla astratta commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto:

- Gestione ambiente
- Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP)
- Predisposizione del Documento di Valutazione Rischi (DVR)
- Reportistica infortuni

All'interno di queste attività, a volte trasversalmente alle stesse, il Processo prevede delle **sub-attività**:

- o Pianificazione delle misure necessarie per la prevenzione dei rischi rilevati
- o Controlli periodici sulla corretta funzionalità della strumentazione
- o Predisposizione di un piano di sorveglianza sanitaria e monitoraggio
- o Predisposizione di azioni correttive in caso di rilevata non conformità del sistema alle leggi vigenti
- o Gestione dell'attività di audit e reportistica in caso di riscontrate non conformità
- o Predisposizione di comunicazioni ed avvisi ai dipendenti
- o Segnalazione di rischi ambientali
- o Sorveglianza sanitaria
- o Gestione e organizzazione dell'aggiornamento periodico in tema di sicurezza e ambiente
- o Identificazione dei rischi per la salute e la sicurezza
- o Adozione dei presidi per la prevenzione dei rischi sulla salute e la sicurezza
- o Valutazione del rischio sulla salute e la sicurezza
- o *Reporting* all'OdV sugli infortuni verificatesi

## 6.2 ABBINAMENTO PROCESSO/ATTIVITÀ REATO

Il Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* a seguito dell'attività di *Self Risk Assessment* compiuto dall'Associazione è correlato ai seguenti Reati Presupposto rilevanti in ambito 231:

Ambito 231	Reato	Attività sensibili
Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)	Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)	Gestione ambiente Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) Predisposizione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) Reportistica infortuni
	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)	Gestione ambiente Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) Predisposizione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) Reportistica infortuni
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)	Gestione ambiente Nomina del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP) Predisposizione del Documento di Valutazione Rischi (DVR) Reportistica infortuni
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25 septies)	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)	Gestione ambiente
	Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)	Gestione ambiente
Reati Ambientali (Art. 25 undecies)	Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)	Gestione ambiente

## 6.3 CONDOTTE RILEVANTI DEI REATI ASSOCIATI AL PROCESSO DI GESTIONE SICUREZZA E AMBIENTE

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si rinvia alla descrizione dei reati contenuta nell'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del Modello, oltre a riportare, qui di seguito, la rilevanza delle condotte vietate nel Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente*.

### **6.3.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 24)**

#### **6.3.1.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **6.3.1.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Sicurezza e Ambiente**

Il Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* si caratterizza per la richiesta e, quindi, il rilascio di certificazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro. A tal fine, il Processo *de quo* prevede una serie di protocolli e procedure volte a delineare il percorso necessario da effettuare – anche per interfacciarsi con la P.A. – al fine di ottenere un flusso di informazioni chiaro e trasparente. L'attività volta all'ottenimento delle predette certificazioni potrebbe infatti portare a promettere o riconoscere somme di denaro o di altra utilità non dovuti in particolare a soggetti riconducibili a fornitori di servizi di certificazione, affinché gli stessi compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un documento.

### **6.3.2 PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO (ART. 25)**

#### **6.3.2.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **6.3.2.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Sicurezza e Ambiente**

Il Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente*, in ragione della stretta correlazione con la P.A., potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione, anche da parte di più unità organizzative, del reato di istigazione alla corruzione. Ciò potrebbe accadere incentivando i funzionari pubblici affinché rilascino certificazioni in assenza dei requisiti previsti dalle normative di riferimento; impieghino procedure più rapide o semplificate in violazione della normale prassi d'ufficio; adottino procedure

contrarie ai propri doveri d'ufficio; garantiscano il buon esito delle verifiche svolte, omettendo rilievi/eccezioni riscontrate.

### **6.3.3 REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES)**

#### **6.3.3.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **6.3.3.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Sicurezza e Ambiente**

La gestione delle attività legate alla prevenzione e attuazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro potrebbe favorire, anche da parte di più unità organizzative, la realizzazione di reati di omicidio colposo e lesioni colpose (gravi o gravissime) in violazione della normativa antinfortunistica ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

La natura colposa di questi reati include anche l'errore derivante dalla mancata conoscenza di protocolli e altre prescrizioni da applicare. Il vantaggio per l'Associazione potrebbe, ad esempio, concretizzarsi qualora non venissero previsti impegni di spesa specifici ovvero venissero previsti impegni di spesa non adeguati alle esigenze evidenziate, ovvero nell'omessa adozione e/o aggiornamento di adeguati presidi per evitare la verifica di un evento come quello descritto dalle riportate norme, ovvero nell'omesso controllo sulla validità e sull'efficacia del presidio adottato da ABI in tema di sicurezza sul lavoro, o ancora per omessa verifica di funzionalità, certificazione e sicurezza delle attrezzature utilizzate dai dipendenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, con conseguente risparmio economico per l'Associazione.

### **6.3.4 REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES)**

#### **6.3.4.1 Le condotte vietate dalla legge**

In ordine alle condotte vietate dalla legge si rinvia all'**Allegato A**.

#### **6.3.4.2 La rilevanza delle condotte vietate nel Processo di Gestione Sicurezza e Ambiente**

La gestione di tutte le attività legate alla tutela e conservazione dell'ambiente come, ad esempio, la valutazione dei rischi rilevanti e potenziali derivanti dall'attività svolta dall'Associazione, la predisposizione di presidi volti alla prevenzione dei rischi rilevati, il controllo sull'adeguatezza di detti presidi, potrebbero configurare, anche da parte di più unità organizzative, la perpetrazione dei reati ambientali che, quali reati a forma libera, possono configurarsi sia in forma attiva che in forma omissiva.

Ad esempio, si potrebbero configurare tramite la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità.

#### **6.4 SOGGETTI E FUNZIONI COINVOLTE**

Nel Processo di Gestione *Sicurezza e Ambiente* sono coinvolti i seguenti soggetti e unità organizzative:

- Datore di lavoro / Direttore Generale
- Dirigente Delegato in materia di Salute e Sicurezza
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Medico Competente (MC)
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- Addetti alla sicurezza (antincendio, primo soccorso, ecc.)
- Ufficio Pianificazione, Compliance e Acquisti
- Ufficio Sistemi e Cybersecurity

#### **6.5 REGOLE DI COMPORTAMENTO**

##### **6.5.1 CONDOTTE VIETATE**

I soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, sono coinvolti nelle attività relative alle aree di rischio del Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* sono tenuti a osservare le previsioni di legge e regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalla presente sezione, nonché le norme comportamentali richiamate nel Codice Etico *ex* D. Lgs. 231/2001.

In particolare, rinviando al dato testuale di ciascuna fattispecie delittuosa riportata nell'**Allegato A** e dunque alla condotta che non deve essere tenuta per non incorrere nella realizzazione del Reato Presupposto, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che:

- possano integrare le condotte tipiche delle fattispecie di reato considerate rilevanti nell'ambito del processo in esame, così come descritte analiticamente nell'**Allegato A** del Modello;
- sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o essere considerate tali.

##### **6.5.2 PRINCIPI COMPORTAMENTALI**

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Presupposto rilevanti nel Processo in esame, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti **principi generali di condotta suddivisi per ciascuna categoria di reato**.

- **INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE**

I Destinatari del Modello devono tenere condotte in linea con gli scopi previsti dalla normativa ed evitare qualsiasi comportamento che miri in modo contrario alle leggi a violare la correttezza nella progettazione di tecnologie/impianti/processi industriali di produzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i Destinatari del Modello devono:

- effettuare gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione con la massima diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, evitando e comunque segnalando nella forma e nei modi idonei, situazioni di conflitto di interesse;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che tutti i documenti (raccolti e prodotti), che devono essere trasmessi alla Pubblica Amministrazione, siano verificati in termini di correttezza, completezza e veridicità da parte di un soggetto diverso da chi ha eseguito l'attività stessa;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, periti, tecnici, etc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e, in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- garantire la corretta archiviazione di tutta la documentazione prodotta e consegnata alla Pubblica Amministrazione, al fine di assicurare la tracciabilità delle varie attività;
- svolgere attività di sviluppo, ricerca e creazione di nuovi processi produttivi, nonché tutte le attività di verifica e controllo ad esse connesse, in conformità alle leggi e/o norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e/o intellettuale.

- **PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

Al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione, individuati nei precedenti paragrafi e ritenuti rilevanti per ABI, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle Attività Sensibili, sono tenuti ad adottare un comportamento improntato ai principi di integrità, onestà, trasparenza e buona fede in relazione a qualsiasi attività da intraprendersi nell'ambito di ogni attività associativa, in particolare in qualsiasi rapporto professionale che si intraprenda con i membri della

Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

È pertanto necessario:

- evitare di trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- evitare di fare promesse di qualsivoglia genere e specie (assunzione di personale, stage, etc.);
- evitare di creare delle situazioni di vantaggio a favore di pubblici ufficiali e/o incaricati di un pubblico servizio appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati;
- creare, anche in concorso con altri soggetti, delle situazioni di vantaggio finalizzate, ad esempio, a corrispondere agli assegnatari di incarichi di natura professionale somme non adeguatamente proporzionate all'attività svolta.

È pertanto vietato:

- corrispondere somme di denaro o altra utilità in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, o a loro parenti, appartenenti alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore e/o che abbiano un valore simbolico e/o che rientrino nella normale cortesia delle relazioni<sup>12</sup>;
- corrispondere in favore di terze somme di denaro al di fuori degli importi contrattualmente pattuiti, o distribuire regali od omaggi al di fuori delle ipotesi specificamente previste nelle procedure dell'Associazione.

Eventuali situazioni di irregolarità vanno prontamente riferite all'OdV.

#### ▪ **REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI**

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli – anche se del tutto eventuali e remoti – in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevedibile e negligente del lavoratore.

In particolare:

---

<sup>12</sup> Con riferimento al concetto di modico valore, si rinvia alla nota 8 pag. [53] del Processo *Amministrativo e Finanziario*.

- è fatto divieto di porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti che possano costituire un pericolo per la sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate astrattamente realizzabili, possano potenzialmente diventarlo;
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi;
- svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza.

▪ **REATI AMBIENTALI**

I reati ambientali hanno una portata molto ampia e definizione estremamente tecnica oltre che natura colposa, che rende rilevante l'errore. È quindi importante un approccio strutturato e organizzato per evitare anche il solo pericolo di inquinamento.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari del Modello:

- porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nella gestione del processo è quindi fondamentale:

- la valutazione della significatività degli aspetti ambientali e la considerazione degli stessi ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- l'identificazione di adeguati sistemi di controllo per la gestione degli aspetti ambientali ritenuti significativi;
- la tracciabilità e l'aggiornamento del processo di identificazione e valutazione degli aspetti ambientali.
- pianificare le attività e l'operatività valutando gli aspetti ambientali, identificando le prescrizioni normative e autorizzative applicabili, definendo e assegnando risorse alla gestione degli aspetti il tutto in coerenza con la natura, la dimensione ed agli impatti ambientali delle attività;
- attuare e mantenere programmi che includano una chiara individuazione delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi necessari per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento delle performance ambientali, adeguatamente comunicati all'interno dell'organizzazione.

## **6.6 PRESIDI SPECIFICI ADOTTATI**

### **6.6.1 PROCEDURE ADOTTATE**

L'Associazione ha adottato una serie di presidi e controlli specifici che regolamentano tutti i Processi anche trasversalmente.

Con riferimento al Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente* rilevano in particolare le procedure contenute all'interno del:

- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento
- DVR

### **6.6.2 LIVELLI AUTORIZZATIVI E SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI**

L'Associazione ha previsto l'esistenza di specifici livelli autorizzativi per la gestione del Processo di *Gestione Sicurezza e Ambiente*, e in particolare:

- esistenza di soggetti diversi operanti nelle attività del Processo, come dettagliati nelle procedure indicate nel paragrafo "*Procedure Adottate*";
- esistenza di livelli autorizzativi per la stipulazione dei contratti e l'approvazione delle relative varianti/integrazioni;
- costante e specifico controllo su tutte le attività svolte nel presente Processo.

### **6.6.3 TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE**

La tracciabilità e l'archiviazione di tutta la documentazione sono garantite anche per consentire la ricostruzione delle responsabilità, le motivazioni delle scelte e le fonti informative.

Il sistema di controllo si basa sulla tracciabilità degli atti, a garanzia della trasparenza e della valutazione complessiva delle scelte effettuate.

Con specifico riferimento alle varie fattispecie di reato individuate sono stati previsti i seguenti presidi:

- definizione di un sistema di sicurezza volto alla protezione e al controllo dei sistemi informatici aziendali;
- monitoraggio attraverso linee di *reporting* periodico;
- sistema di controllo dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, integrato con la gestione complessiva dei Processi;
- adempimenti documentali (ad esempio, registrazioni, dichiarazioni, etc.).

#### **6.7 INDICATORI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Ciascun responsabile di Vice Direzione e di Direzione è tenuto ad effettuare delle verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali interne ed eventualmente riferire all'OdV.

Qualora si verificano circostanze non espressamente regolamentate dal presente documento, che si prestino a dubbie interpretazioni e/o applicazioni o tali da imporre deroghe all'applicazione del documento medesimo, è fatto obbligo a ciascun soggetto coinvolto di rappresentare tempestivamente il verificarsi anche di una sola delle suddette circostanze al proprio responsabile e all'OdV.



**ABI Associazione Bancaria Italiana**

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**

**ai sensi del**

**Decreto Legislativo**

**8 giugno 2001 n. 231**

**ALLEGATO A**

**Decreto Legislativo n. 231/2001**

**CATALOGO REATI PRESUPPOSTO**

<b>Art. 24</b>	<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>	Articolo modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023
	<b>Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)</b> <i>articolo modificato dal D.L. n. 13/2022</i>	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1).  <i>(1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13</i>
	<b>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022</i>	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.  Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
	<b>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</b>	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:  1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dal D.L. n. 13/2022</i></p>	<p>La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>
	<p><b>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</p> <p>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>
	<p><b>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</p> <p>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).</p>
	<p><b>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</p> <p>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</p> <p>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.</p>

	<p><b>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</b></p> <p><i>articolo introdotto dalla L. n. 137/2023</i></p>	<p>Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p> <p>Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.</p> <p>Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>
	<p><b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)</b></p> <p><i>articolo introdotto dalla L. n. 137/2023</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>
<b>Art. 24-bis</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016, dal D.L. n. 105/2019
	<b>Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</b>	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</b></p>	<p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a cinque anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se e' palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.</p> <p>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.</p> <p>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio (1).</p> <p><i>(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547</i></p>
	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i></p>	<p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</p> <p>La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.</p>
	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i></p>	<p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>

<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i></p>	<p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</p> <p>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;</li> <li>2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;</li> <li>3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</li> </ol>
<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quinquies</i> c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-<i>quater</i>.</p>
<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>
<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici</p>

		<p>o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>
	<p><b>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</b></p>	<p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.</p>
	<p><b>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</b></p>	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>
<p><b>Art. 24-ter</b></p>	<p><b>Delitti di criminalità organizzata</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009; modificato dalla L. 69/2015</p>
	<p><b>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla L. n. 236/2016</i></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della L. 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in</p>

		danno di un minore di anni diciotto, 609- <i>quater</i> , 609- <i>quinquies</i> , 609- <i>octies</i> , quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609- <i>undecies</i> , si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.
	<p><b>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-<i>bis</i> c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla L. n. 69/2015</i></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
	<p><b>Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-<i>ter</i> c.p.)</b></p> <p><i>articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014</i></p>	<p>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-<i>bis</i> in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p> <p>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.</p>
	<p><b>Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p>

		<p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.</p> <p>Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p> <p>I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>
	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</b></p> <p><i>comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016</i></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>

		<p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
	<p><b>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi</p>

	<p><b>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</b></p>	<p>della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p> <p><u>Art. 1 L. 895/1967</u>  Chiunque senza licenza dell'autorità fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.</p> <p>-----  AGGIORNAMENTO (1)  <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che "all'articolo 1, primo comma, le parole: "la multa da euro 413 a euro 2.065" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 10.000 euro a 50.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 2. L. 895/1967</u>  Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>-----  AGGIORNAMENTO (1)  <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera b)) che "all'articolo 2, primo comma, le parole: "la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 2-bis. L. 895/1967</u>  Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni ((in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica)) sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p><u>Art. 3. L. 895/1967</u>  Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.</p> <p>-----  AGGIORNAMENTO (5)  <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera c)) che "all'articolo 3, primo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 3.000 euro a 20.000 euro"</i>.</p> <p><u>Art. 4. L. 895/1967</u></p>
--	---	---

		<p>Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da 200.000 a lire 2 milioni.</p> <p>Salvo che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:</p> <p>a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;</p> <p>b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter, del codice penale;</p> <p>c) quando il fatto è commesso nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto.</p> <p>-----</p> <p><i>AGGIORNAMENTO (1)</i>  <i>Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d) che "all'articolo 4, primo comma, le parole: " e con la multa da euro 206 a euro 2065" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 4.000 euro a 40.000 euro"".</i></p> <p><u>Art. 6. L. 895/1967</u>  Chiunque, al fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine o di attentare alla sicurezza pubblica, fa esplodere colpi di arma da fuoco o fa scoppiare bombe o altri ordigni o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p><u>Art. 23. L. 110/1975</u>  Sono considerate clandestine:</p> <p>1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;</p> <p>2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11;</p> <p>E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine.</p> <p>La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.</p> <p>La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui al precedente articolo 11.</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del</p>
--	--	---

		<p>prototipo al Ministero dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.</p> <p>-----</p> <p>AGGIORNAMENTO (1)  Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera o) che "all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al secondo comma, le parole: "e con la multa da euro 206 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro";  2) al terzo comma, le parole: "e con la multa da euro 103 a euro 1032" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro";  3) al quarto comma, le parole: "e la multa da euro 154 a euro 1.549" sono sostituite dalle seguenti: "e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro".</p>
<b>Art. 25</b>	<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. n. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020
	<b>Concussione (art. 317 c.p.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 69/2015</i>	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
	<b>Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019</i>	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
	<b>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 69/2015</i>	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
	<b>Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</b>	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
	<b>Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 69/2015</i>	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
	<b>Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)</b> <i>articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.
	<b>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</b>	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

		In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
	<b>Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</b>	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
	<b>Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</b>	<p>Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.</p> <p>Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</p> <p>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>
	<p><b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019</i></p>	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</li> <li>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</li> <li>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</li> <li>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</li> <li>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).</li> </ol> <p><i>5-bis</i>) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.</p> <p><i>5-ter</i>) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p>

		<p>5-<i>quater</i>) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</li> <li>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,</li> </ol> <p>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.</p>
	<p><b>Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla L. 3/2019</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-<i>ter</i> e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i>, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.</p> <p>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.</p> <p>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.</p> <p>Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-<i>bis</i> in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p> <p>Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.</p>
	<p><b>Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p>
	<p><b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
	<p><b>Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti,</p>

		<p>intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</p> <p>La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.</p>
<b>Art. 25-bis</b>	<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001; convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>
	<b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</b>	<p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.</p> <p>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</p>
	<b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</b>	<p>E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:</p> <p>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</p> <p>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</p> <p>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</p> <p>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate;</p> <p>5) la stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</p>
	<b>Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</b>	<p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.</p>
	<b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	<p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	<b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione,</p>

		ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.
	<b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</b>	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.
	<b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</b>	Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi.
	<b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</b>	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.
	<b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</b>	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.
	<b>Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</b>	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<b>Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</b>	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

<p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>
<p><b>Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>
<p><b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
<p><b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
<p><b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
<p><b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</b></p>	<p>Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</b></p>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a</p>

		<p>euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. 2 marzo n. 19/2023</p>
	<b>False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 69/2015</i>	<p>Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
	<b>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</b>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.</p>
	<b>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 69/2015</i>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</p>

		<p>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</p> <p>3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</p> <p>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>
	<b>Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</b>	<p>1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	<b>Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</b>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
	<b>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</b>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.</p> <p>La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.</p>
	<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</b>	<p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p> <p>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>
	<b>Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</b>	<p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>

<p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)</b></p> <p><i>aggiunto dalla L. n. 262/2005</i></p>	<p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.</p>
<p><b>Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</b></p>	<p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>
<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</b></p>	<p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>
<p><b>Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)</b></p> <p><i>aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.</p> <p>Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</p> <p>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</p> <p>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.</p>
<p><b>Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)</b></p> <p><i>aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019</i></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la</p>

		<p>promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</p> <p>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</p>
	<b>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</b>	<p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>
	<b>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</b>	<p>Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>
	<b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</b>	<p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.</p>
	<b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)</b>  <i>aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023</i>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>

		n caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32- <i>bis</i> del codice penale.
<b>Art. 25-<i>quater</i></b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003
	<b>Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</b>	Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento.
	<b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-<i>bis</i> c.p.)</b>	Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
	<b>Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-<i>bis</i>.1 c.p.)</b> <i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018</i>	Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289- <i>bis</i> , nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

		democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti.
	<b>Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</b>	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
	<b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.
	<b>Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1)</b> <i>articolo inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015</i>	Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.
	<b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.
	<b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</b>	Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
	<b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</b>	Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.
	<b>Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</b>	Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte

		definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
	<b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</b>	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentata alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</p> <p>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</p> <p>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</p> <p>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	<b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</b>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</p> <p>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</p> <p>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</p> <p>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	<b>Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</b>	<p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</li> <li>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</li> </ol> <p>È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-<i>sexies</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</li> <li>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</li> </ol>

		Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.
	<b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</b>	<p>Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</p> <p>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</p> <p>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</p> <p>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>
	<b>Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)</b> <i>articolo introdotto dal D.Lgs. 21/2018</i>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</p> <p>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</p> <p>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</p>
	<b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</b>	<p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.</p> <p>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.</p>
	<b>Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</b>	<p>Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Per i promotori la pena è aumentata.</p> <p>Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo.</p>
	<b>Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</b>	<p>Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</p>

		<p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</p> <p>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati.</p>
	<b>Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</b>	<p>Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</p> <p>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p>
	<b>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuamente.</p> <p>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p> <p>Agli effetti della legge penale, s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole.</p>
	<b>Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</b>	<p>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</p> <p>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</p> <p>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</p>
	<b>Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</b>	<p>Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente</p>
	<b>Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</b>	<p>Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.</p> <p>Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;</li> <li>distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;</li> <li>comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;</li> </ol>

		<p>d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione;</p> <p>Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b), e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p> <p>Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.</p> <p>Chiunque nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona a ciascuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.</p> <p>Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o il fatto è lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.</p>
	<p><b>Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</b></p>	<p>Fuori del caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</p>
	<p><b>Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</b></p>	<p>Commisce un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:</p> <p>a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero</p> <p>b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.</p> <p>2.(a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;</p> <p>(b) Lo Stato Parte che cessa di essere parte ad un trattato elencato nell'allegato, può fare, riguardo a tale trattato, la dichiarazione prevista nel presente articolo.</p> <p>3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).</p> <p>4. Commisce ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.</p> <p>5. Commisce altresì un reato chiunque:</p>

		<p>(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;</p> <p>(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:</p> <p>(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o</p> <p>(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.</p>
<b>Art. 25- quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</b>	<p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.</p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</p> <p>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</p> <p>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore;</li> <li>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</li> </ol> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia.</p>
<b>Art. 25- quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016
	<b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</b>	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

		La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.
	<b>Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</b>	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.
	<b>Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</b>	È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.
	<b>Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater)</b> <i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i>	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

		<p>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</p> <p>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.</p>
	<p><b>Pornografia virtuale (art. 600-<i>quater</i>.1 c.p.)</b></p> <p><i>aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38</i></p>	<p>Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</p> <p>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.</p>
	<p><b>Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</b></p>	<p>Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.</p>
	<p><b>Tratta di persone (art. 601 c.p.)</b> <b>(articolo modificato dal D.Lgs. 21/2018)</b></p>	<p>È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.</p> <p>La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo.</p> <p>Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni.</p>
	<p><b>Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>
	<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</p>

		<p>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p> <p>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</p> <p>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</p> <p>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</p> <p>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</p> <p>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</p> <p>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</p> <p>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</p> <p>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>
	<p><b>Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i></p>	<p>Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</p> <p>La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore.</p>
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<p><b>Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998)</b></p> <p><i>articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021</i></p>	<p>Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</p> <p>Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa</p>

		<p>fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>
	<p><b>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla Legge n. 238/2021</i></p>	<p>È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</p> <p>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.</p>
<b>Art. 187-quinquies TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b>	Articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018)
	<b>Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</b>	<p>Non è consentito:</p> <p>a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;</p> <p>b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure</p> <p>c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.</p>

	<b>Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</b>	Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
	<b>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</b>	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.
	<b>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</b>	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
	<b>Ricettazione (art. 648 c.p.)</b> <i>articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021</i>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due

		<p>ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-<i>bis</i>).</p> <p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.</p>
	<p><b>Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.)</b> <i>articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021</i></p>	<p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.)</b> <i>articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021</i></p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-<i>bis</i>, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.</p> <p>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
	<p><b>Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.)</b> <i>articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021</i></p>	<p>Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>

		<p>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</p> <p>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</p> <p>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.</p> <p>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</p> <p>a pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</p> <p>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>
<b>Art. 25-octies.1</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
	<b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</b>	<p>Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
	<b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

		In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
	<b>Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</b>	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.
	<b>Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)</b>  <i>articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024</i>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.  La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.
<b>Art. 25-octies.1, comma 2</b>	<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021
		Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

		<p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>
<b>Art. 25-novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023</p>
	<b>Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n. 633/1941 comma 1 lett. a-bis)</b>	<p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-<i>bis</i> e dall'articolo 171-<i>ter</i> è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;</p> <p>a-<i>bis</i>) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;</p> <p>c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;</p> <p>d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;</p> <p>e) (soppresso)</p> <p>f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.</p> <p>1-<i>bis</i>. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.</p>

<p><b>Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)</b></p>	<p>La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.</p>
<p><b>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 1)</b></p>	<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n. 633/1941 comma 2)</b></p>	<p>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n. 633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</b></p>	<p>È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente</p>

		<p>legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-<i>quater</i> ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-<i>quinquies</i>, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</p> <p>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-<i>bis</i> del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</p> <p>È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-<i>bis</i> del codice penale;</p>
--	--	---

		<p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
	<p><b>Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n. 633/1941)</b></p>	<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>
	<p><b>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</b></p>	<p>Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi, visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>
<p><b>Art. 25-decies</b></p>	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009</p>
	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
<p><b>Art. 25-undecies</b></p>	<p><b>Reati ambientali</b></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011; modificato dalla L. n. 68/2015; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e dalla L. n. 137/2023</p>
	<p><b>Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)</b></p> <p><i>articolo modificato dalla L. n. 137/2023</i></p>	<p>È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</li> <li>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</li> </ol>

		Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
	<b>Disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i> c.p.)</b> <i>articolo modificato dalla L. n. 137/2023</i>	Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
	<b>Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinquies</i> c.p.)</b>	Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452- <i>bis</i> e 452- <i>quater</i> è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
	<b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-<i>sexies</i> c.p.)</b>	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
	<b>Circostanze aggravanti (art. 452-<i>octies</i> c.p.)</b>	Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416- <i>bis</i> è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416- <i>bis</i> sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

<p><b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.</p>
<p><b>Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.</p>
<p><b>Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</b></p>	<p><u>Art. 1</u> Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</li> <li>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</li> <li>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</li> <li>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</li> <li>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</li> <li>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.</li> </ul> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene</p>

		<p>commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.</p> <p>L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p><u>Art. 2</u></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</p> <p>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</p> <p>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</p> <p>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</p> <p>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;</p> <p>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.</p> <p>In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.</p>
--	--	--

		<p>L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.</p> <p>Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.</p> <p>L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.</p> <p><u>Art. 3-bis</u></p> <p>Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.</p> <p>In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.</p> <p><u>Art. 6</u></p> <p>1Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.</p> <p>Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.</p>
--	--	---

		<p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.</p> <p>Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:</p> <p>a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;</p> <p>b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.</p>
	<p><b>Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. n. 152/2006, art. 137)</b></p>	<p>Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.</p> <p>Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.</p> <p>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.</p> <p>Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.</p> <p>Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.</p>

		<p>Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della L. n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.</p> <p>Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.</p> <p>Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.</p> <p>Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</p> <p>Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.</p> <p>Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</p> <p>Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.</p>
	<p><b>Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. n.152/2006, art. 256)</b></p>	<p>Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p>

		<p>Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.</p> <p>Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.</p> <p>Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).</p> <p>Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.</p> <p>Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.</p> <p>I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.</p> <p>Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.</p>
	<p><b>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs. n. 152/2006, art. 257)</b></p>	<p>Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.</p>

		<p>Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.</p> <p>Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.</p> <p>L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.</p>
	<p><b>Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 259)</b></p>	<p>Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.</p> <p>Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.</p>
	<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. n.152/2006, art. 258)</b></p>	<p>I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.</p> <p>Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.</p> <p>Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa</p>

		<p>pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</p> <p>Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.</p>
	<p><b>Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quaterdecies</i> c.p.)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018</i></p>	<p>Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-<i>bis</i> e 32-<i>ter</i>, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.</p>
	<p><b>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs. n.152/2006, art. 260-<i>bis</i>)</b></p>	<p>I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.</p> <p>I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-<i>bis</i>, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.</p> <p>Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema</p>

		<p>informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.</p> <p>Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.</p> <p>Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.</p>
--	--	--

		<p>Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta</p> <p>Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.</p>
	<p><b>Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</b></p>	<p>(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>.) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.</p> <p>Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</p> <p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.</p>

		<p>(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-<i>quattuordecies</i>, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.</p> <p>Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.</p> <p>Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.</p> <p>All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.</p>
	<p><b>Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 8)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>
	<p><b>Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n. 202/2007, art. 9)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</p> <p>Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.</p>

	<p><b>Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</b></p>	<p><u>Art. 3</u></p> <p>La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.</p> <p>Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).</p> <p>L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.</p> <p>Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.</p> <p>Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.</p>
<p><b>Art. 25- duodecies</b></p>	<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b></p> <p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)</b></p> <p><i>articolo modificato dal D.L. n. 20/2023</i></p>	<p>Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012; modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso</p>

		<p>nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p> <p>Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</p> <p>La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</p>
	<p><b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</b></p>	<p>12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</p> <p>12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</p> <p>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</p> <p>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</p> <p>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</p>
<p><b>Art. 25-terdecies</b></p>	<p><b>Razzismo e xenofobia</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 167/2017; modificato dal D.Lgs. n. 21/2018</p>

	<p><b>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis c.p.)</b></p> <p><i>articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018</i></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</p> <p>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</p> <p>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</p> <p>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</p>
<p><b>Art. 25- quaterdecies</b></p>	<p><b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b></p>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019</p>
	<p><b>Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</b></p>	<p>Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</p> <p>Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</p> <p>Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.</p>
	<p><b>Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989)</b></p>	<p>Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita</p>

		<p>l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione</p> <p>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</p> <p>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043.</p> <p>Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero-Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.</p>
<b>Art. 25- quinquiesdecies</b>	<b>Reati tributari</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<b>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</b>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>

	<p><b>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</b> (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</p> <p>2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</p> <p>3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</p>
	<p><b>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</b> (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</p> <p>2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.</p> <p>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</p>
	<p><b>Occultamento o distruzione di documenti contabili</b> (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</p>
	<p><b>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</b> (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella</p>

		documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
	<p><b>Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:</p> <p>a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;</p> <p>b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</p> <p>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</p> <p>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).</p>
	<p><b>Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).</p>
	<p><b>Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)</b></p> <p><i>articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020</i></p>	<p>1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro .</p>

<b>Art. 25- sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>	Articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<b>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)</b>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <p>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;</p> <p>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</p> <p>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</p> <p>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</p> <p>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</p> <p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.</p>
	<b>Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)</b>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
<b>Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)</b>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:</p>	

		<p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>
	<p><b>Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <p>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</p> <p>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</p> <p>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.</p>
	<p><b>Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p>
	<p><b>Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.</p>
	<p><b>Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p>
	<p><b>Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p>
	<p><b>Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p>
	<p><b>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero</p>

		<p>usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p>
	<p><b>Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>bis</i> D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).</p>
	<p><b>Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>ter</i> D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>Se i fatti previsti dall'articolo 291-<i>bis</i> sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-<i>bis</i>, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <p>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</p> <p>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</p> <p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-<i>bis</i> del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>
	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> D.P.R. n. 43/1973)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-<i>ter</i>, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la</p>

		<p>disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Le pene previste dagli articoli 291-<i>bis</i>, 291-<i>ter</i> e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>
	<b>Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)</b>	<p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>
	<b>Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)</b>	<p>Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:</p> <p>a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;</p> <p>b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</p> <p>c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</p> <p>d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;</p> <p><i>d-bis</i>) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.</p> <p>Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.</p>
<b>Art. 25- septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	<p>Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022 e modificato dalla L. n. 6/2024</p>
	<b>Furto di beni culturali (art. 518-<i>bis</i> c.p.)</b>	<p>Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.</p>
	<b>Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-<i>ter</i> c.p.)</b>	<p>Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</p>

		Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.
	<b>Ricettazione di beni culturali (art. 518-<i>quater</i> c.p.)</b>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
	<b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-<i>octies</i> c.p.)</b>	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
	<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-<i>novies</i> c.p.)</b>	È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
	<b>Importazione illecita di beni culturali (art. 518-<i>decies</i> c.p.)</b>	Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518- <i>quater</i> 518- <i>quinquies</i> 518- <i>sexies</i> e 518- <i>septies</i> importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
	<b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-<i>undecies</i> c.p.)</b>	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di

		esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.
	<b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</b>	Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
	<b>Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</b>	È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
<b>Art. 25-duodevicies</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<b>Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</b>	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

		Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
	<b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</b>	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	
	<b>Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</b>	Chiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali.
	<b>Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</b>	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli.
	<b>Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</b>	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51. La pena è diminuita se la qualità nociva delle sostanze è nota alla persona che le acquista o le riceve.
	<b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</b>	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.
	<b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</b>	Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,

		<p>nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>
	<b>Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</b>	<p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>
	<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</b>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>
	<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</b>	<p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.</p>
	<b>Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-<i>quater</i> c.p.)</b>	<p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-<i>bis</i>, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-<i>bis</i>, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>
<b>L. n. 146/2006</b>	<b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>	

	<p><b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.</p> <p>Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.</p> <p>Nei casi previsti dai commi 1 e 3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.</p> <p>Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.</p> <p>Il vettore aereo, marittimo o terrestre è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciato dall'autorità amministrativa italiana, inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689.</p> <p>Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto</p>
--	---	---

		<p>ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale.</p> <p>I beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.</p> <p>Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica "Sicurezza pubblica".</p>
	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</p> <p>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della L. 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della L. 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>
	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-<i>quater</i> del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-<i>bis</i>, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p>

	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</b></p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>
	<p><b>Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</b></p>	<p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</p> <p>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</p> <p>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>
	<p><b>Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</b></p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>
	<p><b>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</b></p>	<p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà</p>

		<p>che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.</p> <p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</p> <p>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p> <p>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>
--	--	--



**Associazione Bancaria Italiana**

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**

**ai sensi del**

**Decreto Legislativo**

**8 giugno 2001 n. 231**

**ALLEGATO B**

# SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N. 231 DEL 2001

## Sommario

1. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE E AD ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	3
2. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	5
3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO...	6
4. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO...	7
5. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI.....	8
6. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	10
7. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.....	10
8. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	12
9. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	13
10. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	14
11. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA....	14
12. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA AMBIENTALE.....	15
13. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	15
14. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA.....	16
15. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI.....	17
16. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AL CONTRABBANDO.....	18

**1. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI CORRUZIONE E AD ALTRI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste per i reati in materia di corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni Pecuniarie</b>	<b>Sanzioni Interdittive</b>
<p>Malversazione a danno dello Stato (Art. 316 bis c.p.)</p> <p>Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.)</p> <p>Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)</p> <p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)</p> <p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 ter c.p.)</p> <p>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</p>	<p>Fino a 500 quote</p> <p>Da 200 a 600 quote se il profitto è di rilevante entità, ovvero se il danno derivato è di particolare gravità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
<p>Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (Art. 322, commi 1 e 3, c.p.)</p> <p>Traffico di influenze illecite (Art. 346 bis c.p.)</p> <p>Peculato (Art. 314, comma 1, c.p.)</p> <p>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)</p> <p>Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)</p>	<p>Fino a 200 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)</p>	<p>Nessuna</p>

Reato	Sanzioni Pecuniarie	Sanzioni Interdittive
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)		
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)</p> <p>Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter, comma 1, c.p.)</p> <p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Istigazione alla corruzione (ipotesi di cui all'Art. 322, commi 2 e 4, c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)</p>	Da 200 a 600 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)	<p>Per un periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e</li> <li>• per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> </li> </ul>
<p>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) aggravata ex Art. 319 bis c.p., quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità</p> <p>Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (Art. 319 ter, comma 2, c.p.)</p> <p>Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.)</p>	Da 300 a 800 quote (anche se i delitti sono commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322 bis c.p.)	<p>Per un periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e</li> <li>• per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b): <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul> </li> </ul>

<b>Reato</b>	<b>Sanzioni Pecuniarie</b>	<b>Sanzioni Interdittive</b>
<p>Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)</p> <p>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

## **2. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI**

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 24 bis del D. Lgs. 231/2001 in riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
<p>Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615 ter c.p.)</p> <p>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quater c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617 quinquies c.p.)</p>	<p>Da 100 a 500 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.)</p> <p>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635 ter c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635 quater c.p.)</p> <p>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635 quinquies c.p.)</p>		
<p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 quater c.p.)</p> <p>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615 quinquies c.p.)</p> <p>Frode informatica del certificatore di firma elettronica (Art. 640 quinquies c.p.)</p>	<p>Fino a 300 quote</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

### **3. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 bis del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)	Fino a 500 quote (anche per il delitto di cui all'art. 455 c.p.)	Per una durata non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

#### 4. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 bis.1 del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria (*)</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.)  Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.)	Fino a 500 quote	Nessuna
Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513 bis c.p.)  Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.)	Fino a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

## 5. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI SOCIETARI

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria (*)</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)  Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis, comma 1, c.c.)	Da 200 a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria (*)</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)	Da 100 a 200 quote	Nessuna
Corruzione tra privati (Art. 2635, comma 3, c.c.)	Da 400 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)	Da 200 a 360 quote	Nessuna
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)	Da 200 a 260 quote	Nessuna
Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.)	Da 400 a 1.000 quote	Nessuna
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)	Da 400 a 800 quote	Nessuna

Per la commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, comma 1, qualora l'ente consegua un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

## 6. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)  Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603 bis c.p.)	Da 400 a 1.000 quote	Per una durata non inferiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li><li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li><li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li><li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li></ul>

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

## 7. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 septies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) con violazione dell'articolo 55, comma 2, del TUS	1.000 quote	Per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno: <ul style="list-style-type: none"><li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li><li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni</li></ul>

		<p>funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Da 250 a 500 quote	<p>Per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Lesioni colpose gravi o gravissime (Art. 590, comma 3, c.p.)	Fino a 250 quote	<p>Per una durata non superiore a sei mesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

**8. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 octies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Ricettazione (Art. 648 c.p.) Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter c.p.) Autoriciclaggio (Art. 648 ter c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per una durata non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni	Da 400 a 1000 quote	Per una durata non superiore a due anni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

**9. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 ter c.p.)	Da 300 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (Art. 640 ter c.p.)	Sino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offenda il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contatti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) se il delitto è punito con la pena della

reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote; b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

#### 10. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 novies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
<p>Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (Art. 171 bis, L. 633/1941)</p> <p>Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (Art. 171 bis, comma 2, L. 633/1941)</p>	Fino a 500 quote	<p>Per una durata non superiore ad un anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

#### 11. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 decies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci	Fino a 500 quote	Nessuna

dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)		
--	--	--

## 12. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI IN MATERIA AMBIENTALE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste per i reati in materia ambientale dall'articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)	Da 250 a 600 quote	Per una durata non superiore a un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

## 13. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AL DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. 286/1998)	Da 400 a 1000 quote (per l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter, D. Lgs. 286/1998)  Da 100 a 200 quote (per l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998)	Per una durata non inferiore a un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998)	Da 100 a 200 quote (entro il limite di Euro 150.000,00)	Nessuna

In aggiunta alle sanzioni sopra indicate, devono essere considerate le ulteriori misure previste in generale dalla normativa di riferimento (i.e.: la confisca del prezzo o del profitto del reato e l'eventuale pubblicazione della sentenza di condanna).

#### **14. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA**

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 terdecies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604 bis c.p.)	Da 200 a 800 quote	Per una durata non inferiore a un anno: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

		- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
--	--	--

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

#### 15. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AI REATI TRIBUTARI

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 a carico dell'ente con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

Reato	Sanzione Pecuniaria	Sanzione Interdittiva
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1, D. Lgs. 74/2000)  Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (Art. 3, D. Lgs. 74/2000)  Emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1, D. Lgs. 74/2000)	Fino a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 2 bis, D. Lgs. 74/2000)  Emissione di fatture o altri documenti contabili per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 2 bis, D. Lgs. 74/2000)  Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10, D. Lgs. 74/2000)  Omessa dichiarazione (Art. 5, D. Lgs. 74/2000)  Indebita compensazione (Art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000)	Fino a 400 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>

Dichiarazione infedele (Art. 4, D. Lgs. 74/2000)	Fino a 300 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>
--	------------------	--

## 16. LE SANZIONI PREVISTE IN RELAZIONE AL CONTRABBANDO

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle sanzioni previste dall'articolo 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai soli reati ritenuti rilevanti per Associazione Bancaria Italiana.

<b>Reato</b>	<b>Sanzione Pecuniaria</b>	<b>Sanzione Interdittiva</b>
<p>Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 D.P.R. 43/1973)</p> <p>Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 D.P.R. 43/1973)</p>	Fino a 200 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>



**Associazione Bancaria Italiana**

**Modello di Organizzazione Gestione e Controllo**

**ai sensi del**

**Decreto Legislativo**

**8 giugno 2001 n. 231**

**ALLEGATO C**

# NOZIONI GENERALI DI DIRITTO PENALE

## Sommario

1. REATO CONSUMATO .....	3
2. REATO TENTATO .....	3
3. REATO DI EVENTO.....	3
4. REATO DI CONDOTTA .....	3
5. REATO CONTINUATO .....	4
6. REATO PROPRIO .....	4
7. CIRCOSTANZE ATTENUANTI.....	5
8. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI.....	5
9. CONCORSO DI REATI .....	6
10. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO .....	6
11. DOLO.....	6
12. COLPA.....	7
13. ERRORE.....	8
14. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE .....	8
15. I REATI ASSOCIATIVI .....	9

## 1. REATO CONSUMATO

Il reato consumato, dal punto di vista dinamico, si snoda nel tempo e si realizza secondo un c.d. *iter criminis* più o meno complesso, articolandosi in fasi che logicamente si succedono l'una all'altra. Tali fasi sono:

- (i) l'**ideazione** che corrisponde al periodo di tempo durante il quale nel soggetto nasce e si sviluppa l'idea di commettere il reato. L'ideazione del reato sfocia nella risoluzione criminosa, cioè nel proposito (giunto a maturazione) di commettere il reato;
- (ii) l'**esecuzione** che coincide con l'attuazione della risoluzione criminosa e consiste nella realizzazione del tipo di comportamento previsto (e vietato) dalla singola norma penale incriminatrice, cioè la c.d. condotta tipica del reato;
- (iii) la **consumazione** che consiste nella realizzazione del comportamento tipico vietato dalla norma. Di regola, ogni reato ha per effetto la lesione o la messa in pericolo di un bene protetto dall'ordinamento (c.d. evento giuridico): quando appunto si determina l'effettiva lesione o messa in pericolo di tale bene, si ha consumazione del reato.

## 2. REATO TENTATO

La figura del delitto tentato è disciplinata dall'art. 56 c.p., il quale dispone che, chiunque compia atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde del delitto tentato anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica. Gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto sono quelli che esteriorizzano un'intenzione criminosa, senza però che il crimine sia stato commesso; o perché manca l'evento nonostante la condotta sia stata realizzata, oppure perché la condotta è stata realizzata solo in parte.

## 3. REATO DI EVENTO

Si definiscono "reati di evento" tutti i reati per i quali è necessario che a una determinata condotta segua una specifica conseguenza. Rientrano, dunque, nella categoria dei c.d. reati di evento tutte quelle fattispecie in cui è possibile separare l'azione dall'evento, la causa dall'effetto, purché il secondo sia conseguenza diretta della prima. Ciò che punisce la legge è l'evento, non l'azione.

## 4. REATO DI CONDOTTA

La condotta è quel fatto umano, costituito da un'azione o un'omissione, che dà luogo al reato. La condotta può essere attiva (reati di azione o commissivi), o omissiva (reati omissivi). La condotta attiva è quel comportamento umano teso a causare una modifica, un cambiamento nella realtà circostante. Diversamente, la condotta omissiva è caratterizzata da un atteggiamento di inerzia, di passività del soggetto che avrebbe dovuto compiere un'azione che la legge gli prescrive, ma, di fronte all'obbligo di

compiere quest'azione doverosa, rimane inerte.

Si definiscono dunque reati di “pura” condotta tutti quei reati che si compiono soltanto con la condotta del soggetto, senza che sia richiesto il verificarsi di un determinato evento.

## **5. REATO CONTINUATO**

L'istituto giuridico del reato continuato è previsto e disciplinato dall'art. 81, comma 2, c.p. Tale norma indica quali sono gli elementi essenziali per configurare l'esistenza di tale istituto e nello specifico: a) una pluralità di azioni o omissioni; b) più violazioni di una medesima o di diverse disposizioni di legge; c) identità del disegno criminoso. Con riferimento al punto a) deve trattarsi di più azioni, da intendersi come pluralità di condotte autonome che sfociano in più episodi criminosi e non, quindi, in più atti unificabili in un'unica azione. Affinché si tratti di reato continuato, più azioni in senso naturalistico devono essere finalizzate alla realizzazione di un unico scopo e si susseguono nel tempo senza un'apprezzabile interruzione. Un'altra fondamentale caratteristica del reato continuato consiste nella univocità del disegno criminoso. Ciò significa che, seppur il reo commetta più illeciti autonomi tra di loro, è necessario che tutti siano finalizzati alla realizzazione di un medesimo scopo.

## **6. REATO PROPRIO**

La distinzione tra reato proprio e improprio è particolarmente rilevante, perché, la prima tipologia di reato si configura solo se il soggetto agente assume una particolare qualifica stabilita e identificata dalla legge, la seconda tipologia di reati può essere commessa da “chiunque”.

Nello specifico, al fine di tutelare il buon andamento e l'imparzialità degli uffici pubblici, alcuni comportamenti assumono rilevanza penale solo ed esclusivamente se commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, mentre non costituiscono reato se commessi da un cittadino “comune”.

Nell'ambito di un reato proprio, è possibile che con il soggetto attivo che assume la qualifica richiesta dalla norma concorra anche un soggetto che di tale qualifica è sprovvisto. In tal caso, il primo soggetto è detto “intraneo”, mentre l'altro è denominato “estraneo”.

Giova evidenziare che potrà sussistere in capo all'ente una responsabilità da reato anche nell'ipotesi del cosiddetto concorso dell'estraneo nel reato “proprio”. In particolare, la responsabilità in concorso – ai sensi dell'art. 110 c.p. – dell'estraneo può ricorrere laddove quest'ultimo concorra nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (es. abuso in atti d'ufficio). In tal caso, il soggetto “estraneo” risponderà in concorso del medesimo reato previsto a carico del soggetto qualificato ai sensi dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

## **7. CIRCOSTANZE ATTENUANTI**

Le circostanze attenuanti consistono in un c.d. elemento accessorio del reato nel senso che di per sé non sono indispensabili per la sussistenza dello stesso (che, nella sua struttura, è già perfetto), ma possono determinare una minore gravità del reato comportando una diminuzione della pena. Le circostanze attenuanti possono essere suddivise in:

- (i) comuni in quanto si trovano nella Parte Generale del codice penale e sono applicabili a tutte le tipologie di reato;
- (ii) speciali in quanto sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato (ad es. artt. 576 e 625 c.p.);
- (iii) intrinseche in quanto riguardano la condotta illecita;
- (iv) estrinseche in quanto sono estranee all'esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i c.d. fatti successivi;
- (v) a efficacia comune e cioè determinano una diminuzione della pena fino a 1/3;
- (vi) a efficacia speciale e cioè possono comportare a seconda dei casi, l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dal Codice penale per il reato non circostanziato; la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato; l'applicazione di una diminuzione della pena nella misura di 1/3 della pena base;
- (vii) oggettive e cioè riguardanti la natura, l'oggetto, il tempo, il luogo dell'azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell'offeso;
- (viii) soggettive e cioè riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato.

## **8. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI**

Le circostanze aggravanti consistono in un c.d. elemento accessorio del reato nel senso che di per sé non sono indispensabili per la sussistenza dello stesso (che, nella sua struttura, è già perfetto), ma possono determinare una maggiore gravità del reato comportando conseguentemente un aumento della pena. Le circostanze aggravanti possono essere suddivise in:

- (i) comuni in quanto si trovano nella Parte Generale del codice penale e sono applicabili a tutte le tipologie di reato;
- (ii) speciali in quanto sono applicabili solo a determinate fattispecie di reato (ad es. artt. 576 e 625 c.p.);
- (iii) intrinseche in quanto riguardano la condotta illecita;
- (iv) estrinseche in quanto sono estranee all'esecuzione e/o consumazione del reato e riguardano i c.d. fatti successivi;
- (v) a efficacia comune e cioè determinano un aumento della pena fino a 1/3;

- (vi) a efficacia speciale e cioè possono comportare a seconda dei casi, l'applicazione di una pena diversa da quella prevista dal codice penale per il reato non circostanziato; la determinazione di una pena in maniera indipendente da quella ordinaria del reato; l'applicazione di un aumento della pena nella misura di 1/3 della pena base;
- (vii) oggettive e cioè riguardanti la natura, l'oggetto, il tempo, il luogo dell'azione, nonché la gravità del danno o del pericolo e le condizioni e qualità personali della persona dell'offeso;
- (viii) soggettive e cioè riguardano le condizioni o qualità personali del colpevole, l'intensità del dolo o il grado della colpa e i rapporti tra agente e soggetto passivo del reato.

## **9. CONCORSO DI REATI**

Si ha concorso di reati quando un soggetto viola più volte la legge penale e perciò è chiamato a rispondere di più reati. Il concorso può essere:

- (i) materiale, quando è caratterizzato dal fatto che i vari reati sono posti in essere con una pluralità di azioni od omissioni;
- (ii) formale, quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione od omissione;
- (iii) apparente, quando la molteplicità di reati è solo apparente, in quanto la violazione della norma penale è sostanzialmente unica (in tale caso ricorrerà la figura del concorso apparente di norme, attenendo ai rapporti tra disposizioni normative e non al concorso di reati).

Non si ha concorso di reati in tutti quei casi in cui la legge, nella previsione tipica della singola norma incriminatrice, fa rientrare più fatti che, singolarmente considerati, costituiscono reati diversi (così, ad esempio, la rapina comprende le fattispecie del furto e della violenza privata).

## **10. CONCORSO DI PERSONE NEL REATO**

Il concorso di persone nel reato è un istituto disciplinato dall'art. 110 c.p.p. in base al quale rispondono a pari titolo tutti coloro che hanno apportato alla realizzazione del reato un contributo causalmente riconducibile al compimento dello stesso. Strutturalmente il concorso è composto dai seguenti elementi:

- (i) pluralità di persone;
- (ii) realizzazione della fattispecie criminosa;
- (iii) contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato;
- (iv) elemento soggettivo.

## **11. DOLO**

Il delitto doloso costituisce il modello fondamentale di illecito penale, dal momento che il dolo rappresenta il normale criterio di imputazione soggettiva.

Secondo la definizione legislativa (art. 43 c.p.), la nozione del dolo si incentra su tre elementi: rappresentazione (o coscienza o conoscenza o previsione), volontà, evento dannoso o pericoloso. L'elaborazione dogmatica ha, da tempo, individuato diverse forme di dolo.

- ✓ **Dolo generico:** il dolo generico corrisponde alla nozione tipica di dolo, nel senso che esso consiste nella coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi di un reato: caratteristica del dolo generico è la congruenza tra volontà e realizzazione, cioè è necessario che il contenuto del volere trovi attuazione nella realtà, almeno a livello di tentativo.
- ✓ **Dolo specifico:** il dolo specifico consiste in uno scopo o in una finalità particolare e ulteriore che l'agente deve prendere di mira, ma che non è necessario si realizzi effettivamente perché il reato si configuri.
- ✓ **Dolo eventuale:** la problematica di questa figura di dolo deriva dal suo collocarsi in una zona limite con la colpa con previsione o cosciente. La configurabilità del dolo eventuale ha, innanzitutto, quale presupposto che il soggetto agisca senza il fine di commettere il reato (altrimenti, egli agirebbe con dolo intenzionale). Piuttosto, l'agente deve rappresentarsi la commissione di un reato soltanto come conseguenza possibile di una condotta diretta ad altri scopi.

## 12. COLPA

Gli altri criteri di imputazione soggettiva – e cioè la colpa e la preterintenzione – operano, invece, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 42, comma 2, seconda parte, c.p.).

L'art. 43 c.p. definisce il delitto *“colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*.

Questa disposizione, nel prevedere gli elementi strutturali del delitto colposo, richiama requisiti di natura psicologica e requisiti a carattere normativo.

Per quanto attiene i primi, la struttura psicologica della colpa presuppone, innanzitutto, l'assenza della volontà diretta a commettere il fatto: la realizzazione della fattispecie colposa deve, quindi, non essere voluta.

Per quanto riguarda il secondo elemento costitutivo, esso è tradizionalmente identificato nell'inottemperanza alle regole finalizzate a garantire la salvaguardia di determinati beni giuridici.

La violazione delle norme a contenuto precauzionale – si tratti di norme di diligenza, prudenza o perizia – rileva sul piano della tipicità, in quanto ogni illecito colposo si conforma sulla base del rapporto intercorrente fra la trasgressione del dovere oggettivo di diligenza e i restanti elementi della fattispecie incriminatrice. Sicché, il contenuto del dovere di diligenza muta in funzione del tipo di fattispecie che viene in questione.

Da ultimo, preme rilevare che il giudizio di prevedibilità ed evitabilità dell'evento deve essere effettuato *ex ante* in base al parametro oggettivo dell'*homo eiusdem professionis et conditionis*: cioè, la misura della diligenza, della perizia e della prudenza dovute sarà quella del modello di agente che svolga la stessa professione o stesso mestiere dell'agente effettivo.

- ✓ **Colpa cosciente:** la colpa con previsione o cosciente si ha rispetto alle ipotesi in cui l'agente non vuole commettere il reato, ma si rappresenta l'evento come possibile conseguenza della sua condotta. Il legislatore ha in tal senso espressamente previsto, secondo l'art. 61, n. 3, c.p., un aggravamento di pena per aver agito nonostante la previsione dell'evento.

### 13. ERRORE

Nella trattazione della colpevolezza, riveste un ruolo fondamentale la problematica dell'errore. E infatti, se la volontà colpevole presuppone la conoscenza degli elementi costitutivi del fatto criminoso, la mancata o falsa rappresentazione – da parte dell'agente – di uno o più requisiti dell'illecito penale avrà come effetto di escludere la punibilità, appunto per il venire meno dell'elemento soggettivo del reato. Vengono, dunque, in gioco le c.d. cause di esclusione della colpevolezza o scusanti.

Anche nell'ambito del diritto penale è radicata la tradizionale distinzione tra "*errore di fatto*" e "*errore di diritto*": il primo consiste in una mancata o erronea percezione della realtà esterna; il secondo si traduce, invece, nell'ignoranza o erronea interpretazione di una norma giuridica, penale o extra penale.

All'errore è equiparata l'ignoranza, in quanto sia la mancanza di conoscenza, sia l'erronea conoscenza di un dato elemento provocano il medesimo effetto psicologico, cioè impedire che l'agente si renda conto di commettere un fatto integralmente corrispondente ai requisiti previsti da una fattispecie incriminatrice. Distinto dall'errore o ignoranza è lo stato di dubbio: finché il soggetto versa nell'incertezza circa la presenza o l'assenza di determinati requisiti di fattispecie, mancano i presupposti sia di una conoscenza del tutto esatta, sia di un vero e proprio errore.

### 14. CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

Come si è già rilevato, alla realizzazione di una condotta tipica si accompagna il carattere antigiusdicido del fatto. Ma l'antigiuridicità viene meno se una norma diversa da quella incriminatrice autorizza o impone quel medesimo fatto che costituirebbe reato: si definiscono cause di esclusione dell'antigiuridicità o cause di giustificazione o, ancora, scriminanti/esimenti, quelle situazioni normativamente previste in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l'intero ordinamento giuridico.

Ciò posto, di seguito si passano in rassegna alcuni istituti rientranti nel novero delle cause di giustificazione.

- ✓ **Consenso dell'avente diritto:** a norma dell'art. 50 c.p. non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. È evidente il fondamento di tale previsione normativa: non vi è ragione per cui lo Stato appresti la tutela penale di un interesse alla cui salvaguardia il titolare mostra di rinunciare consentendone, appunto, la lesione.
- ✓ **Esercizio di un diritto:** a norma dell'art. 51 c.p., l'esercizio di un diritto (...) esclude la punibilità. La ragione giustificatrice della scriminante va ravvisata nella prevalenza dell'interesse di chi agisce esercitando un diritto rispetto agli interessi eventualmente confliggenti. Nello stesso tempo, la ragion d'essere della non punibilità riposa sull'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione all'interno di uno stesso ordinamento giuridico: sarebbe, infatti, logicamente contraddittorio che, da un lato, una norma concedesse un potere di agire e, dall'altro, ne sanzionasse penalmente l'esercizio.
- ✓ **Adempimento di un dovere:** l'art. 51 c.p. stabilisce, altresì, che l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità. La *ratio* della scriminante va individuata nell'esigenza di rispettare il principio di non contraddizione all'interno dell'ordinamento giuridico: come è stato ben detto, non è ragionevolmente pensabile che uno stesso ordinamento giuridico imponga ad un soggetto un obbligo di agire o di non agire, e contemporaneamente gli minacci una sanzione per il caso in cui agisca o non agisca.

## 15. I REATI ASSOCIATIVI

A livello di *excursus* e inquadramento normativo, l'ingresso dei reati associativi nel catalogo dei Reati Presupposto ha avuto inizio nel 2006, con la Legge n. 146 sul crimine organizzato transnazionale: in base all'art. 10 di tale legge, l'associazione per delinquere semplice, quella di tipo mafioso, quella finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973) e quella finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990) – qualora caratterizzate dalla transnazionalità di cui all'art. 3 della medesima Legge 146/2006 – potevano dal 12 aprile 2006 (data di entrata in vigore del provvedimento) generare la responsabilità amministrativa degli enti.

Nel 2006 si era, dunque, creato un quadro normativo anomalo nel quale il reato associativo non comportava conseguenze punitive dirette per l'ente, se non quando fosse stato commesso in più di uno Stato o fosse stato commesso in uno Stato, ma parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo fossero avvenute in un altro Stato, oppure fosse stato implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato, oppure ancora avesse avuto effetti sostanziali in un altro Stato (così le lettere a, b, c e d dell'art. 3 Legge 146/2006).

Sino alla primavera del 2006, quindi, l'associazione per commettere delitti, nelle sue note caratteristiche di durata, programmazione e organizzazione, esulava dalla responsabilità da reato degli enti: questi

potavano incorrere nell'interdizione definitiva se stabilmente impiegati per la realizzazione dei singoli Reati Presupposto fino a quel momento contemplato agli artt. 24 e ss.

Pochi anni più tardi, la Legge 94/2009 uniformava l'approccio, intervenendo direttamente nel corpo del D. Lgs. 231/2001 prevedendo il nuovo art. 24 *ter*.

L'articolo, rubricato "*Delitti di criminalità organizzata*", ha attratto diverse fattispecie tra quelle capaci di generare la responsabilità dell'ente, suddividendole, ai fini della cornice edittale pecuniaria, in due fasce di gravità: al primo comma, (i) l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione delle fattispecie inerenti la riduzione in schiavitù e l'immigrazione di cui all'art. 416, comma 6, c.p., (ii) l'associazione anche straniera di tipo mafioso, (iii) lo scambio elettorale politico-mafioso, (iv) il sequestro di persona a scopo di estorsione, (v) l'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 d.p.r. 309/1990, punite con la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote; al secondo comma, la fascia comprensiva delle ipotesi di cui all'art. 416 c.p., esclusa quella di cui al comma 6, delle ipotesi di cui all'art. 407, comma 2 a), n. 5, c.p.p. (ovverosia alcuni gravi delitti concernenti le armi, in primo luogo, da guerra), punite con la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Per entrambe le fasce, infine, è prevista un'identica cornice per l'applicazione di sanzioni interdittive di durata non inferiore a un anno.

Chiude il quadro normativo la previsione circa l'applicazione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, di cui al comma 4, per l'ente usato stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione, in termini quindi analoghi a quanto previsto più generalmente dall'art. 16, comma 3, del Decreto.

Da notare, ancora, che il comma 1, primo periodo, dell'art. 24 *ter*, comprende non solo le fattispecie specificamente menzionate, ma anche le fattispecie delittuose commesse avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 *bis* c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Posto tale inquadramento normativo, preme adesso soffermarsi sugli aspetti di diritto sostanziale inerenti gli elementi caratterizzanti tutti i reati associativi.

In primo luogo, dobbiamo tenere distinti i reati associativi dall'istituto del concorso di persone nel reato, rientrante, quest'ultimo, in una delle forme di manifestazione del reato.

In particolare, quando più soggetti insieme realizzano un reato si ha il c.d. concorso di persone nel reato. Tale figura è indicata come concorso eventuale di persone per distinguerlo da quello c.d. necessario o del reato necessariamente plurisoggettivo, in cui la pluralità dei soggetti attivi è imposta direttamente dal legislatore tra gli elementi costitutivi del reato (come, ad esempio, per i reati di duello o di rissa).

Ne deriva che non si può partecipare o concorrere nel reato associativo, se non facendo parte *tout court* dell'associazione medesima; viceversa, il soggetto che rimane estraneo all'associazione non può prendere parte dall'esterno a un illecito che, come quello associativo, richiede, per definizione, l'assunzione del

ruolo di partecipe interno (purché autore di comportamenti che, obiettivamente, avvantaggino l'associazione criminosa e purché sia presente il relativo elemento soggettivo di partecipazione).